



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2026, n. 2

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTRICE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

CONSIGLIO SCIENTIFICO

Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano †
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesaro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale †
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari †
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bergamo
Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático Jubilado de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell'ITLOS
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Profesor Emérito de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Messina
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Giudice della Corte di giustizia dell'UE



COMITATO DEI REFEREES

Bruno Barel, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova **Marco Benvenuti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Fiammetta Borgia, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Roma "Tor Vergata" **Francesco Buonomenna**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Raffaele Cadin, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza" **Ruggiero Cafari Panico**, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Federico Casolari, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna **Luisa Cassetti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Anna Cavaliere, Associato di Filosofia del diritto, Università di Salerno **Giovanni Cellamare**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Bari
Giuseppe D'Angelo, Ordinario di Diritto e religione, Università di Salerno **Sara De Vido**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università Ca' Foscari Venezia **Valeria Di Comite**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari "Aldo Moro" **Marcello Di Filippo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Carmela Elefante, Associato di Diritto e religione, Università di Salerno **Rosario Espinosa Calabuig**, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universitat de València **Valentina Faggiani**, Professoressa Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Granada
Caterina Fratea, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona **Ana C. Gallego Hernández**, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla
Pietro Gargiulo, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Teramo
Francesca Graziani, Associato di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli" **Giancarlo Guarino**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II" **Elsbeth Guild**, Associate Senior Research Fellow, CEPS **Victor Luis Gutiérrez Castillo**, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén
Ivan Ingravalle, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari **Paola Ivaldi**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova **Luigi Kalb**, Ordinario f.r. di Procedura Penale, Università di Salerno
Gianfranco Liace, Associato di Diritto dell'economia, Università di Salerno **Luisa Marin**, Ricercatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria **Simone Marini**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa **Fabrizio Marongiu Buonaiuti**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata
Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille **Michele Messina**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina-Esperto Giuridico presso la Rappresentanza Permanente d'Italia a Bruxelles
Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino **Violeta Moreno-Lax**, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre **Michele Nino**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Criseide Novi, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Foggia **Anna Oriolo**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Leonardo Pasquali, Ordinario di Diritto internazionale, Università di Pisa **Piero Pennetta**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Francesca Perrini, Associato di Diritto Internazionale, Università di Messina
Gisella Pignataro, Associato di Diritto privato comparato, Università di Salerno
Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Anna Pitrone, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II" **Pietro Pustorino**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma
Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Angela Maria Romito, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari
Gianpaolo Maria Ruotolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidade do Minho
Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla
Sara Tonolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Padova
Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II" **Alessandra Viviani**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Siena
Valentina Zambrano, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza" **Alessandra Zanobetti**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Angela Festa, Docente incaricato di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Anna Iermano, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Daniela Marrani, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Rossana Palladino (Coordinatore), Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione linguistica degli abstracts a cura di

Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno





Indice-Sommario 2026, n. 2

Editoriale

La riforma della legislazione sulla cittadinanza tra Corte costituzionale e Corte di giustizia dell'Unione europea p. 1
Bruno Barel

Saggi, Articoli e Commenti

Free movement of persons in the agreement between the EU and the United Kingdom in respect of Gibraltar. Special status of military personnel p. 21
Pablo Antonio Fernández Sánchez

Storia diplomatica: Italia-Europa-Occidente p. 44
Massimo Panebianco

¿Hacia un modelo de Estado híbrido? Entre *court-packing* e intentos de revertir la *backsliding* p. 53
Valentina Faggiani

Vulnerabilità digitale del minore e forme di tutela nel contesto europeo p. 93
Gisella Pignataro

The case law of the European Court of Human Rights regarding contested territories: “Differentiated” jurisdiction as a panacea or as an Achilles’s heel? p. 120
Elisa Ruozzi

The EU legal framework on social security for migrants: A comparative assessment of national practices p. 139
Paolo Iafrate

Il danno ambientale sistemico e la soglia di gravità: tra qualificazione giuridica e tutela giurisdizionale p. 163
Adelaide Francesca Daniela Luminari



FOCUS

The EU as a Global Security Provider: Countering Transnational Crime and New Cooperation Architectures

Collected Papers of the Jean Monnet Module (2023-2026) Transnational Crime & EU Law: Towards Global Action against Cross-border Threats to Common Security, Rule of Law and Human Rights (EU-GLOBACT) – (Coordinator: Prof. Dr. Anna Oriolo)

Presentazione del Focus/Focus Overview
Anna Oriolo

p. 185

Parte I

Contrasto alla criminalità transnazionale e minacce globali/Countering Transnational Crime and Global Threats

Traffico illecito di armi via mare, criminalità transnazionale e sicurezza globale: verso un nuovo paradigma di legalità universale
Anna Oriolo

p. 191

The tragedy of the global commons in the age of artificial intelligence: Illegal mining, transnational crime, and the future of EU global enforcement
David Schultz

p. 216

The European legal framework on the return of cultural objects: An effective tool to foster civil and administrative cooperation between EU Member States?
Fulvia Staiano

p. 241

Il ruolo degli Stati nella prevenzione e nella repressione degli illeciti contro il patrimonio culturale subacqueo: obiettivi e strumenti comuni tra la Convenzione UNESCO del 2001 e le politiche dell'Unione europea
Patrizia Vigni

p. 257

Parte II

Nuove architetture di cooperazione e strumenti di contrasto dell'Unione europea/New Cooperation Architectures and Enforcement Tools of the European Union

Il principio di fiducia reciproca nella cooperazione giudiziaria penale a dieci anni dal caso *Aranyosi*. Alcune considerazioni sull'attualità del “doppio test” alla luce della sentenza *Commissione c. Ungheria (Valeurs de l'Union)*
Angela Festa

p. 281

Intelligence, diritti umani e sicurezza: criticità e prospettive in ambito internazionale ed europeo
Francesco Focillo

p. 312



War-crimes investigations: New technologies, new complexities, new vulnerabilities. A strategic shortfall or evolutionary opportunity for NATO p. 334
Luigi Bramati

AI tools for combating transnational crime within the EU p. 345
Roxana Matefi

Parte III

Responsabilità e giustizia penale/Accountability and Criminal Justice

Luci e ombre (soprattutto) occidentali sul consolidamento della giustizia penale internazionale p. 355
Paolo Bargiacchi

The EU's cross-border cybercrime enforcement and the limits of extraterritorial jurisdiction p. 388
Heybatollah Najandimanesh

La vittima di tratta al centro della sicurezza in Europa tra standard CEDU e nuove sfide nell'era digitale p. 410
Anna Iermano

La regolamentazione delle catene di approvvigionamento in Europa come strumento per combattere la criminalità: dall'opposizione alla convergenza dei modelli francese e italiano p. 442
Virginie Mercier

La responsabilità penale degli enti creditizi nella gestione delle misure restrittive UE: tra obblighi di garanzia e nuove fattispecie sovranazionali di incriminazione p. 453
Carmine Renzulli

Parte IV

Diritti umani e minacce transfrontaliere/Human Rights and Cross-Border Threats

La *transnational repression* quale minaccia "rinnovata" a diritti umani e sicurezza: la necessità di una risposta mirata da parte dell'Unione europea p. 465
Stefano Busillo

Children pornography, online sextorsion, revenge porn: the provisions of Greek penal code and the EU regulatory developments p. 507
Georgios Nouskalis

Intelligenza artificiale e "fenomeno religioso" nel prisma dei diritti umani p. 518
Daniela Marrani

Postfazione/Afterword p. 539
Angela Di Stasi

Appendice p. 541
EU-GLOBACT Policy Recommendations and Guidelines
Francesco Focillo, Emanuele Sorgente

LA VITTIMA DI TRATTA AL CENTRO DELLA SICUREZZA IN EUROPA TRA STANDARD CEDU E NUOVE SFIDE NELL'ERA DIGITALE

Anna Iermano *

SOMMARIO: 1. Introduzione: la tratta come fenomeno globale. – 2. L'interpretazione evolutiva dell'art. 4 della Convenzione europea ad opera della Corte di Strasburgo a tutela delle vittime di *trafficking*. – 3. La tratta di esseri umani in Europa nell'era digitale. – 4. Cenni alla servitù e al lavoro forzato nel sistema di protezione dei diritti umani del Consiglio d'Europa. – 5. Obblighi positivi: a proposito dell'obbligo di predisporre un quadro legislativo e amministrativo idoneo. – 5.1. Sull'obbligo di adottare misure operative nel contesto europeo. – 6. L'obbligo procedurale di indagare. – 7. Conclusioni a proposito della vittima di tratta al centro della sicurezza alla stregua degli standard CEDU.

1. Introduzione: la tratta come fenomeno globale

Come è noto, la tratta di esseri umani, finalizzata per sua natura allo sfruttamento, costituisce la moderna forma di schiavitù¹, basata sull'esercizio di poteri inerenti al diritto

Double-blind peer reviewed article.

* Professoressa associata di Diritto internazionale, Università degli Studi di Salerno. Indirizzo e-mail: aiermano@unisa.it.

¹ Vedi Rapporto esplicativo allegato alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 2005 ed entrata in vigore il 1° febbraio 2008, ove la tratta è descritta come la moderna forma dell'antico commercio mondiale di schiavi. Storicamente, la tratta è stata collegata alle ipotesi specifiche della schiavitù e della prostituzione. Già dalla fine dell'ottocento veniva inclusa nella proibizione della schiavitù e perseguita anche a fini preventivi, per fermare il flusso di persone che dall'Africa alimentava il mercato degli schiavi. In seguito, soppressa la schiavitù e divenuto permissivo l'atteggiamento di molti ordinamenti interni riguardo all'esercizio della prostituzione, si è spesso generata confusione fra tratta e traffico illegale di migranti. L'assimilazione della tratta alla migrazione illegale ha comportato che ai trafficanti si applicassero le sanzioni conseguenti alla violazione delle leggi sull'immigrazione, le quali sono spesso solo sanzioni amministrative, rendendo la tratta un'attività a basso rischio. Si è delineata così faticosamente la differenza della tratta rispetto al traffico di migranti e la fattispecie criminosa ha acquistato i suoi connotati specifici. Il termine *trafficking* corrisponde alla traduzione italiana del reato di tratta di persone finalizzata allo sfruttamento. Il termine *smuggling*, invece, è tradotto come "traffico di persone", di migranti e consiste nel favoreggiamento dell'ingresso irregolare ad opera di un "passatore", *smuggler*, incaricato dietro compenso di aiutare clienti consenzienti a varcare le frontiere illegalmente. La tratta si caratterizza per la coercizione, per lo spostamento senza e contro la volontà delle vittime a differenza del traffico, in cui lo spostamento avviene sulla base del consenso, dell'incontro di volontà tra trafficante e trafficato avente ad oggetto la violazione delle leggi sull'immigrazione la quale è, pertanto, imputabile ad entrambi. Nella tratta non basta lo spostamento, ma elemento essenziale è lo sfruttamento e, dunque, la fase successiva allo spostamento (lo spostamento è funzionale allo sfruttamento).

di proprietà², sul modo di intendere gli esseri umani come merci da acquistare, vendere e utilizzare nel lavoro forzato, spesso mal o non retribuito, generalmente nell'industria del sesso, ma anche in altri settori (es. lavori nei campi, in laboratori più o meno clandestini,...) e perfino ai fini dell'espianto di organi.

È un fenomeno globale che interessa ogni stato e regione e che persiste anche nell'Unione europea³; i paesi di origine, di transito e di destinazione si intrecciano in una rete che coinvolge milioni di vite, tra donne⁴, uomini e bambini.

Oltretutto la tratta, così come la strumentalizzazione dei flussi migratori, è utilizzata da taluni regimi autoritari⁵ come tattica di guerra ibrida e pressione geopolitica con l'obiettivo di destabilizzare i paesi rivali, sovraccaricarne i sistemi di accoglienza e creare divisioni politiche interne.

Essa comporta uno stretto controllo delle attività delle vittime, i cui movimenti sono spesso limitati, implicando, altresì, l'uso di violenza e minacce nei confronti delle medesime, che vivono e lavorano in condizioni di indigenza⁶.

Non a caso l'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini, il cd. "Protocollo, include non solo il reclutamento, il trasferimento, il trasporto di una persona, ma anche il darle ricovero e il fatto di accoglierla, cioè comportamenti che presuppongono già avvenuto lo spostamento. Nel traffico di migranti, invece, lo sfruttamento è giuridicamente irrilevante; il traffico si esaurisce con lo spostamento delle persone. E ancora, nella tratta la violazione delle leggi nazionali sull'immigrazione ha carattere del tutto accidentale a differenza dello *smuggling*, rispetto al quale costituisce elemento costitutivo; la tratta è un reato contro la persona, una violazione dei diritti della persona, mentre invece lo *smuggling* è un reato contro lo Stato e le sue leggi; nella tratta la natura del profitto deriva da uno sfruttamento continuo della vittima, nello *smuggling* coincide con il compenso pagato per il trasporto. Infine, circa la portata territoriale: la tratta può avvenire anche all'interno dei confini di uno Stato, mentre il traffico di migranti implica sempre il passaggio da uno Stato all'altro. Ad ogni modo un'attività di *smuggling* può evolvere in tratta quando, dopo l'ingresso illegale, si concretizzano coercizione o sfruttamento. Cfr. D. MANCINI, *Traffico di migranti e tratta di persone. Tutela dei diritti umani e tratta di persone*, FrancoAngeli, Milano, 2008.

² M.R. SAULLE, *Il traffico illecito di migranti come nuova forma di schiavitù*, in G. PALMISANO (a cura di), *Il contrasto al traffico di migranti. Nel diritto internazionale, comunitario ed interno*, Milano, 2008, p. 151 ss.

³ Così la Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani, Bruxelles, 14.4.2021, COM(2021) 171 final, a cui ha fatto seguito la Communication from the Commission to the European Parliament and the Council *European Asylum and Migration Management Strategy*, Brussels, 29.1.2026, COM(2026) 45 final che mira a: ridurre la migrazione illegale e a migliorare la gestione della migrazione; prevenire la migrazione illegale e smantellare le reti criminali di contrabbando; proteggere le persone in fuga da guerre e persecuzioni e, infine, incoraggiare i talenti a venire nell'UE per rafforzare la competitività della nostra economia.

⁴ A.R. CALABRÒ *Una forma estrema di violenza contro le donne: la tratta a scopo di sfruttamento sessuale*, in A. DI STASI, R. CADIN, A. IERMANO, V. ZAMBRANO (a cura di), *Donne migranti e violenza di genere nel contesto giuridico internazionale ed europeo/Migrant Women and Gender-Based Violence in the International and European Legal Framework*, Napoli, 2023, p. 511 ss., la quale evidenzia la difficoltà di stabilire quante siano nel mondo le donne e le bambine vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale poiché si tratta di un fenomeno globale in gran parte sommerso.

⁵ Si pensi alla Bielorussia che, dal 2021 ha agevolato l'arrivo di migliaia di migranti dal Medio Oriente, accompagnandoli poi forzatamente verso i confini di Polonia, Lettonia e Lituania in risposta alle sanzioni europee; alla Russia che, fruttando rotte simili e coinvolgendo anche la regione del Mar Baltico e i suoi alleati ha spinto i richiedenti asilo verso i confini dell'Unione Europea; al Marocco e alla Turchia che hanno inteso esercitare pressioni politiche ed economiche sull'Europa e così ottenere concessioni e finanziamenti.

⁶ Si segnala che degli indicatori di tratta di esseri umani utili alla identificazione di vittime e/o persone a rischio di essere trafficate sono contenuti nella Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta tra i

Oggi, povertà, conflitti⁷, disastri climatici comportano un aumento considerevole di persone vulnerabili allo sfruttamento⁸, il tutto amplificato dall'utilizzo di internet e più in generale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

La tratta risulta così alimentata da un complesso intreccio di vulnerabilità nei luoghi d'origine (*push factors*) e aspettative (spesso ingannevoli) di migliori condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza nei paesi "sviluppati" (*pull factors*)⁹.

Come si legge nel Preambolo della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (cd. Convenzione di Varsavia)¹⁰, quest'ultima costituisce una «violazione dei diritti umani e un'offesa alla dignità e all'integrità dell'essere umano»¹¹, incompatibile con una società democratica e con i valori enunciati nella Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)¹².

Sul punto, vero è che la CEDU non vieta espressamente la tratta, non prevedendo un corrispettivo diritto fondamentale a non esservi sottoposti, ma al contempo è anche vero che la Convenzione, quale *living instrument*¹³, è interpretata «*in the light of present day conditions*»¹⁴, ovvero in una prospettiva evolutiva e costantemente aggiornata, oltre che in un'ottica sistemica, «*in harmony with other rules of international law concerning the international protection of human rights*»¹⁵, così come del resto prescritto all'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati¹⁶.

richiedenti protezione internazionale e procedure di *referral*, elaborate in Italia dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) con la Commissione Nazionale per il diritto di asilo. Ad esempio, in tema di sfruttamento lavorativo, cfr. www.ilo.org/forcedlabour, Indicatori operativi della tratta degli esseri umani, ILO, Ginevra, 2009.

⁷ Circa la tratta degli esseri umani in situazioni di conflitto cfr. C. SCIPIONI, *Tratta degli esseri umani e crisi ucraina*, in A. DI STASI, R. CADIN, A. IERMANO, V. ZAMBRANO (a cura di), *op. cit.*, p. 319 ss.

⁸ Vedi Rapporto Globale sulla Tratta di Persone 2024 dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC).

⁹ Tra i *push factors* che spingono gli individui ad abbandonare la propria terra natia vi sono anche la miseria, l'assenza di prospettive, la violenza nei paesi d'origine; tra i *pull factors*, l'illusione di migliori condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza nei paesi "sviluppati".

¹⁰ Già agli inizi degli anni Novanta il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha varato in proposito numerose risoluzioni e raccomandazioni. Basti citare le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri Rec (2000)11 sulla lotta contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e Rec (2001)16 sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale, che hanno spianato la strada alla presente Convenzione.

¹¹ Si segnala, altresì, il Piano d'Azione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) per la lotta al traffico di esseri umani, adottato a Maastricht il 2 dicembre 2003, il quale si concentra sui diritti umani e sulla dimensione di genere, adottando un approccio incentrato sulla vittima. All'interno del segretariato dell'OSCE è stata creata un'unità speciale per la lotta alla tratta di esseri umani.

¹² Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 7 gennaio 2010, *Rantsev c. Cyprus e Russia*, ricorso n. 25965/04, par. 282. Cfr., V. STOYANOVA, *Dancing on the Borders of Article 4: Human Trafficking and the European Court of Human Rights in the Rantsev case*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2012, p. 163 ss.

¹³ N. BRATZA, *Living instrument or dead letter: the future of the European Convention on Human Rights*, in *European Human Rights Law Review*, 2014, n. 2, p. 116 ss.

¹⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 25 aprile 1978, *Tyrer c. Regno Unito*, ricorso n. 5856/72, par. 31.

¹⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 4 aprile 2018, *Correia de Matos c. Portogallo*, ricorso n. 56402/12, p. 134.

¹⁶ Adottata nel 1969 ed entrata in vigore nel 1980, Art. 31(3)(c).

Peraltro, tenuto conto che la principale *mission* del Consiglio d'Europa è salvaguardare e tutelare i diritti umani, essa viene in rilievo in un contesto geografico particolarmente adatto a contrastare la tratta e a proteggerne le vittime, atteso che tra i 46 Stati-parte si contano molti dei paesi di provenienza, di transito, o di destinazione delle vittime.

Da qui, come vedremo, segue l'attività interpretativo-creativa della Corte di Strasburgo, la quale riconduce nell'ambito applicativo dell'art. 4 della Convenzione europea – che proibisce la schiavitù, la servitù e il lavoro forzato – anche la tratta di esseri umani, indipendentemente dal fatto che avvenga entro i confini nazionali o abbia una dimensione transnazionale e a prescindere dal collegamento con la criminalità organizzata¹⁷.

Il citato art. 4 CEDU, così come interpretato e applicato, si pone, tra l'altro, in rapporto di complementarità e specificazione evolutiva della già menzionata Convenzione di Varsavia, non oggetto di trattazione in questa sede: il primo delinea la cornice giuridica dei diritti umani, aprendo alla possibilità concreta di sollevare questioni relative alla tratta non solo dinanzi alle Corti nazionali ma anche alla Corte europea; la seconda, invece, definisce gli obblighi operativi e di tutela incombenti sugli Stati, per tutte le forme di tratta (nazionale, transnazionale, legata o meno alla criminalità organizzata) con un approccio parimenti vittimocentrico e, istituendo un meccanismo di monitoraggio indipendente, il GRETA (“Gruppo di esperti sull'azione contro la tratta di esseri umani”)¹⁸, per favorirne l'effettiva attuazione¹⁹.

In tale sede, dunque, si intende esaminare la nozione di “vittima di tratta” nel sistema di protezione dei diritti umani del Consiglio d'Europa, ponendo a confronto i concetti di schiavitù, servitù e lavoro forzato di cui all'art. 4 CEDU, così come applicati nella relativa prassi giurisprudenziale, con la nozione di tratta internazionalmente riconosciuta, per poi declinare il fenomeno nella sua dimensione *on line* e digitale, evidenziando le criticità emergenti nel più ampio contesto europeo. Segue, infine, una sommaria riflessione

¹⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 25 giugno 2020, ricorso n. 60561/14, *S.M. c. Croazia*, par. 296 e 303, che in termini più ampi ha chiarito gli elementi che devono sussistere per qualificare un comportamento o una situazione come tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 4, richiamando in proposito la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e il Protocollo di Palermo, e riscontrando l'irrelevanza del carattere nazionale (anche situazioni di sfruttamento puramente domestico, interne a un solo paese, fanno scattare gli obblighi di protezione dello Stato) o transnazionale e della riconducibilità alla criminalità organizzata; si veda, altresì, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 7 ottobre 2021, *Zoletic e altri c. Azerbaijan*, ricorso n. 20116/12, par. 155.

¹⁸ Si segnala il 15° rapporto annuale del GRETA con riferimento ai dati 2025 (dall'1 gennaio al 31 dicembre 2025), del 12 giugno 2026.

¹⁹ Tale Convenzione prevede un meccanismo di monitoraggio che consta di due pilastri: GRETA, un gruppo di esperti indipendenti sull'azione contro la tratta di esseri umani, e il Comitato delle Parti, composto dai rappresentanti del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa degli Stati Membri Parte della Convenzione e dai rappresentanti delle Parti della Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa. GRETA monitora l'attuazione della Convenzione; elabora report di valutazione delle misure attuate dalle Parti; alle Parti che non rispettano completamente le misure contenute nella Convenzione raccomanda di intensificare le loro azioni. Inoltre, il Comitato delle Parti può anche, sulla base dei report di GRETA, formulare raccomandazioni ad una Parte. Più in generale, sui meccanismi applicabili in materia di tratta v. S. FORLATI, *I meccanismi internazionali di controllo*, in ID. (a cura di), *Lotta alla tratta di esseri umani: fra dimensione internazionale e ordinamento interno*, Napoli, 2013, p. 29 ss.

sull'integrazione degli standard CEDU negli ordinamenti nazionali che contribuiscono ad orientare l'azione di contrasto alla tratta in Europa, ponendo la vittima al centro del sistema di sicurezza, piuttosto che la repressione del reato in sé.

2. L'interpretazione evolutiva dell'art. 4 della Convenzione europea ad opera della Corte di Strasburgo a tutela delle vittime di *trafficking*

Come anticipato, nel sistema di protezione dei diritti umani del Consiglio d'Europa la tratta non è espressamente menzionata all'interno della CEDU, a differenza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che dedica una disposizione *ad hoc* alla tratta, sancendone il divieto in termini assoluti all'art. 5, par. 3, in linea, altresì, con l'art. 79, par. 2, lett. d)²⁰ che contempla, *inter alia*, una politica comune dell'immigrazione tesa contrastare la tratta, e con l'art. 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riconduce la medesima tra le «*sfere di criminalità particolarmente grave*».

Ciononostante la Corte europea, a partire dalla nota sentenza *Rantsev c. Cipro*²¹ ha progressivamente ampliato l'interpretazione dell'art. 4 CEDU che, unitamente agli artt. 2 e 3 della stessa, sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche²².

Al par. 1 esso prevede che «nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù», il che, a differenza della maggior parte delle disposizioni di natura sostanziale della Convenzione, non prevede eccezioni; inoltre, a norma dell'art. 15, par. 2, CEDU non è suscettibile di deroga, neanche in caso di pericolo pubblico che minacci la vita della nazione²³.

A seguire, il par. 2 proibisce il lavoro forzato od obbligatorio e il par. 3 contribuisce a delimitarne il contenuto²⁴. E sul punto, come precisa la Corte, la nozione di “lavoro forzato od obbligatorio” è finalizzata a proteggere da casi di grave sfruttamento, a prescindere

²⁰ Art. 79 TFUE: «1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. 2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori: (...) d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori».

²¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Rantsev*, cit., par. 282. Cfr. V. STOYANOVA, *Dancing on the Borders of Article 4: Human Trafficking and the European Court of Human Right in the Rantsev case*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2012; F. VITARELLI, *Vittime vulnerabili e art.4 CEDU – La Grande Camera estende l'ambito di operatività dell'art.4 CEDU: verso una sempre maggiore tutela delle vittime vulnerabili in contesti di sfruttamento*, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2020, n. 4, p. 2116.

²² Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 26 luglio 2005, *Siliadin c. Francia*, ricorso n. 73316/01; Grande Camera, sentenza del 7 luglio 2011, *Stummer c. Austria*, ricorso n. 37452/02, par. 116.

²³ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 13 novembre 2012, *C.N. c. Regno Unito*, ricorso n. 4239/08, par. 65.

²⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Stummer*, cit., par. 120. L'art. 4, par. 3 della Convenzione, nell'indicare che cosa non debba essere compreso nella nozione di “lavoro forzato od obbligatorio”, contribuisce a “delimitare” il contenuto stesso del diritto di cui al par. 2, con cui forma un tutt'uno; non è, dunque, finalizzato a “limitare” l'esercizio del diritto garantito dal par. 2, bensì a circoscriverlo.

dall'eventualità che, di fatto, essi siano connessi o meno allo specifico contesto della tratta²⁵.

All'indomani dell'interpretazione evolutiva dell'art. 4 CEDU²⁶ si è assistito, dunque, all'ulteriore rafforzamento dell'apparato di obblighi di carattere positivo già discendenti dal composito e articolato quadro degli strumenti internazionali²⁷ ed europei di contrasto al traffico di esseri umani²⁸, quali²⁹ la già menzionata Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005³⁰; la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che ha sostituito la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (direttiva antitratta)³¹, aggiornata dalla direttiva UE 2024/1712 che ha ampliato il concetto

²⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Zoletic e altri*, cit., par. 148. Cfr., altresì, Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza *S.M.*, cit., ricorso n. 60561/14, par. 300 e par. 303, ove si precisa che qualsiasi condotta di casi di grave sfruttamento potrebbe presentare elementi che la qualificano come "schiavitù" o "servitù" ai sensi dell'art. 4, o potrebbe sollevare una questione ai sensi di un'altra disposizione della Convenzione.

²⁶ A. ANNONI, *Gli obblighi internazionali in materia di tratta degli esseri umani*, in S. FORLATI (a cura di), *op. cit.*, pp. 8-9. L'A. sottolinea che la Corte, rinunciando a sussumere la fattispecie all'interno di una delle ipotesi tipiche menzionate dall'art. 4 CEDU ha ritenuto ugualmente rilevante la disposizione. Tale soluzione mantiene salda la distinzione ontologica fra schiavitù e servitù come condizione di assoggettamento assoluto da un lato, e tratta come condotta prodromica alla realizzazione di tale assoggettamento (o funzionale al suo perpetuarsi) dall'altro, senza tuttavia compromettere l'effetto utile dell'art. 4 CEDU.

²⁷ A.T. GALLAGHER, *The International Law of Human Trafficking*, Cambridge, 2011, ove si sottolinea che «the international community has identified trafficking as a problem and decided that law will be used to structure and enable at least part of the solution to that problem». Cfr., altresì, B. NASCIBENE, A. DI PASCALE, *Riflessioni sul traffico di persone nel diritto internazionale, comunitario e nazionale*, in G. PALMISANO (a cura di), *op. cit.*, p. 27 ss.

²⁸ Sul fronte asiatico vedi Convenzione ASEAN contro la tratta di persone, in particolare donne e minori del 2015.

²⁹ G. CARELLA, *Obblighi internazionali ed europei in materia di tratta degli esseri umani*, in AA.VV., *Studi in onore di Umberto Lanza*, Napoli, 2008, p. 56 ss. L'A. sottolinea come ad una fase nella quale mancava una disciplina espressa del fenomeno ed esso doveva essere interpretativamente ricondotto nell'ambito di applicazione delle Convenzioni sulla schiavitù e sulla prostituzione, è subentrata una forse eccessiva proliferazione di strumenti specifici a vari livelli, con conseguenti problemi di coordinamento tra le differenti disposizioni.

³⁰ Il 3 maggio 2005, il Comitato dei Ministri ha adottato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, che è stata aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 2005, in occasione del 3° Vertice dei Capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Si veda, anche, la Raccomandazione (2000) 11 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla lotta alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale; la Raccomandazione (2001) 16 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuali.

³¹ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, in GU L 101 del 15 aprile 2011, pp. 1-11. Assente una base giuridica espressa nel TCE (come modificato dal Trattato di Amsterdam), la lotta contro la tratta degli esseri umani, specialmente donne e minori, ha ricevuto una posizione autonoma con il Trattato di Lisbona (art. 79, par. 1, lett. d) TFUE) che l'ha svincolata dal contrasto all'immigrazione e soggiorno irregolare (art. 63, par. 1, punto 3, lett. b) TCE), che aveva costituito la base giuridica per l'adozione di un precedente strumento normativo, la direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti. Nell'ottobre 2007, con decisione 2007/675/CE, la Commissione ha istituito un Gruppo consultivo, il Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani. Inoltre, si evidenzia che il 29 gennaio 2026 la Commissione europea ha pubblicato la già citata Strategia europea in materia di asilo e migrazione riaffermando la volontà dell'Unione europea di approfondire l'approccio comune in materia di

di sfruttamento, rafforzato sanzioni e tutela delle vittime e introdotto nuove misure comuni da recepire entro il 15 luglio 2026³²; il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale³³ per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini³⁴, il cd. “Protocollo di Palermo”³⁵ del 2000, a cui si deve la prima definizione giuridicamente vincolante³⁶ e concordata a livello internazionale³⁷ della tratta degli esseri umani³⁸.

migrazione e asilo, definendo obiettivi politici e azioni concrete per i prossimi cinque anni: Communication from the Commission to the European Parliament and the Council European *Asylum and Migration Management Strategy*, cit., ove si sottolinea, *inter alia*, che la Commissione continuerà a impegnarsi con i paesi terzi a combattere la tratta, facendo leva sulla cooperazione.

³² Direttiva 2024/1712/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 *che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, in GU L, 2024/1712, 24 giugno 2024 modifica, ma non sostituisce, la direttiva 2011/36. Il testo di modifica è entrato in vigore il 14 luglio 2024. Dunque, le disposizioni della direttiva 2011/36 vanno integrate con le specificazioni dalla direttiva 2024/1712, che non ha una funzione autonoma, ma servente rispetto alla 2011/36, mira a fornire una lettura più aggiornata dei fenomeni e introduce misure specifiche, preventive, repressive e più in generale di governance.

³³ Alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale è allegato, altresì, il Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, conosciuto come “Protocollo di Palermo sullo *smuggling*”, in vigore dal 28 gennaio 2004, oltre al Protocollo sulla lotta contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni. L'Italia ha ratificato la Convenzione di Palermo e i relativi Protocolli con la legge 16 marzo n. 146, in GU n. 85 dell'11 aprile 2006.

³⁴ Protocollo addizionale del 15 dicembre 2000, in vigore dal 25 dicembre 2003.

³⁵ Agli atti che riguardano ogni possibile vittima della tratta – donne, bambini e maschi adulti – si aggiungono quelli applicabili ai soli minori, anch'essi distinguibili a seconda che siano stati adottati a livello universale o regionale. A livello universale, la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, vietando agli artt. 34 e 35 ogni forma di sfruttamento sessuale e di abuso sessuale, nonché il rapimento, la vendita o il traffico di bambini, costituisce solo una generica disciplina applicabile alla tratta esercitata a fini di sfruttamento sessuale. Più specifico è il Protocollo opzionale alla stessa Convenzione, relativo alla vendita di minori e alla pornografia e prostituzione di minori, adottato il 25 maggio 2000. Si occupano dello sfruttamento di manodopera anche alcune Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL): la Convenzione n. 29 del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato o obbligatorio; la Convenzione n. 105 del 25 giugno 1957 concernente la soppressione del lavoro forzato e la Convenzione n. 182 del 17 giugno 1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione che, all'art. 3, vieta le pratiche affini alla schiavitù quali la vendita e il traffico di bambini, nonché il reclutamento forzato dei bambini e il loro utilizzo nei conflitti armati.

³⁶ Invero, la tratta, prima ancora che essere definita dal Protocollo di Palermo, è stata espressamente proibita dalla Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con Risoluzione 34/180 del dicembre 1979, art. 6: «Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per reprimere tutte le forme di tratta delle donne e di sfruttamento della prostituzione femminile» e dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989, all'art. 35: «Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma».

³⁷ Circa gli atti di *soft law* in materia di tratta vedi le Linee Guida UNHCR sulla Protezione Internazionale No.7: L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta (2006).

³⁸ Questo Protocollo estende la definizione di tratta di esseri umani dal mero scopo di sfruttamento sessuale allo sfruttamento di manodopera e all'espianto di organi. Vedi G. CARELLA, *Obblighi internazionali ed europei in materia di tratta degli esseri umani*, cit. L'A. sottolinea l'effetto trainante della definizione del Protocollo di Palermo sostanzialmente ripresa da tutti gli altri atti.

Ebbene, ai sensi dell'art. 3, lett. a, del citato Protocollo la «*tratta di persone*» indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento³⁹. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi»⁴⁰.

Tenuto conto di tale definizione, nella causa *S.M. c. Croazia* la Grande Camera della Corte europea ha chiarito che una condotta o una situazione può sollevare una questione di tratta ai sensi dell'art. 4 CEDU, soltanto qualora siano presenti tutti e tre gli elementi costitutivi della nozione internazionale appena riportata, ovvero: 1) un atto (il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, il rifugio o l'accoglienza di persone); 2) dei mezzi (la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, il sequestro di persona, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o di una condizione di vulnerabilità, o la dazione o il ricevimento di pagamenti o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha il controllo di un'altra persona); e 3) un fine di sfruttamento (che comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi)⁴¹.

Invero, nel contesto del Consiglio d'Europa, la succitata Convenzione di Varsavia va oltre tale definizione⁴², estendendone l'ambito applicativo. Si consideri, infatti, che l'art. 4 del Protocollo di Palermo circoscrive la rilevanza del reato di tratta ai casi in cui esso abbia

³⁹ L'art. 4 *Ambito di applicazione del protocollo*: «Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attività di indagine e al perseguimento dei reati stabiliti ai sensi dell'articolo 5 del presente Protocollo, nel caso in cui tali reati siano di natura transnazionale e coinvolgano un gruppo criminale organizzato, nonché alla tutela delle vittime di tali reati» evidenzia una vischiosità con il passato e risente del processo di faticosa precisazione della figura specifica del reato di tratta in quanto richiede i requisiti della transnazionalità e della implicazione della criminalità organizzata, requisiti il cui rilievo deriva dalla recente confusione con il traffico illegale di migranti.

⁴⁰ Poiché la competenza della Corte è limitata alla Convenzione, essa è incompetente a interpretare le disposizioni di strumenti internazionali quali la Convenzione sulla lotta contro la tratta, o a valutare l'osservanza da parte degli Stati convenuti delle norme contenute in essi: Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 16 febbraio 2021, *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, ricorsi nn. 77587/12 e 74603/12, par. 113. Non si dovrebbero dimenticare le particolari caratteristiche della Convenzione, né il fatto che si tratta di uno strumento vivente, che deve essere interpretato alla luce delle condizioni attuali, e che il sempre più elevato livello necessario nel campo della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali impone inevitabilmente una corrispondente maggiore fermezza nel valutare le violazioni dei valori fondamentali delle società democratiche: Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Siliadin*, cit., par. 121; sentenza *Stummer*, cit., par. 118.

⁴¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza *S.M.*, cit., parr. 290 e 303. Riguardo all'elemento dei "mezzi" vedi Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 28 novembre 2023, *Krachunova c. Bulgaria*, ricorso n. 18269/18, parr. 148-154.

⁴² L'art. 39 della Convenzione contro la tratta di esseri umani stabilisce che esso non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal Protocollo di Palermo, che è stato concepito per rafforzare le tutele previste dal Protocollo e per sviluppare gli standard ivi contenuti.

natura transnazionale e coinvolga un gruppo criminale organizzato, il che risente storicamente della difficoltà di delineare gli esatti confini tra il reato di tratta finalizzato allo sfruttamento (*trafficking*) e il traffico illegale di migranti (*smuggling*)⁴³, mentre, invece, l'art. 4 della Convenzione di Varsavia, come accennato in premessa, trova applicazione anche in assenza dell'elemento della transnazionalità e del collegamento con la criminalità organizzata.

Tra l'altro per la Corte EDU, la protezione della dignità umana contro la schiavitù e la tratta è un valore assoluto e, pertanto, non è necessario che la vittima sia stata portata oltre confine affinché lo Stato abbia l'obbligo legale di intervenire, identificare il reato e proteggere la persona coinvolta⁴⁴.

Oltretutto, si pensi oggi anche all'*e-trafficking*, con le sue diverse dinamiche e anch'essa rilevante ai sensi dell'art. 4 CEDU, trattandosi essenzialmente dello stesso fenomeno, ma con l'integrazione delle tecnologie digitali.

Ad ogni modo, benché la tratta di esseri umani, anche nella sua versione digitale, rientri nel campo di applicazione dell'art. 4 CEDU, ciò non esclude la possibilità che, in particolari circostanze, una determinata forma di condotta connessa alla tratta possa sollevare una questione distinta ai sensi di un'altra disposizione della Convenzione⁴⁵, da esaminarsi alla luce delle circostanze del caso⁴⁶.

3. La tratta di esseri umani in Europa nell'era digitale

Come accennato, negli ultimi anni, specie all'indomani dell'emergenza pandemica da Covid 19, la tratta di esseri umani ha assunto sempre più una dimensione digitale che facilita l'anonimato dei trafficanti e lo sfruttamento sessuale o lavorativo, come emerso, in particolare, dal report GRETA 2022 su *Online and technology-facilitated trafficking in human beings (THB)*⁴⁷.

Invero già nel 2020, nel *Global Report on trafficking in persons* dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC), nel Capitolo 5 "*Traffickers use of*

⁴³ Si rinvia alla nota 1 per le differenze.

⁴⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 30 marzo 2017, *Chowdury e altri c. Grecia*, ricorso n. 21884/15, con riferimento alla tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo (braccianti agricoli) e Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza S.M., cit.

⁴⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza S.M., cit, parr. 297 e 303.

⁴⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza S.M., cit., parr. 302-303 e sentenza *Zoletic e altri*, cit., par. 157. Nella sentenza del 12 dicembre 2023, *Jasutis e Šimaitis c. Lituania*, ricorsi nn. 28186/19 e 29092/19, parr. 119-140, la Corte ha trattato l'interazione tra l'art. 4 e l'art. 7 della Convenzione e ha concluso che la condanna dei ricorrenti per tratta di esseri umani – in linea con gli obblighi positivi dello Stato convenuto ai sensi dell'art. 4 – era una conseguenza prevedibile dei loro atti.

⁴⁷ GRETA 2022, *Online and technology-facilitated trafficking in human beings, summary and recommendations*, <https://rm.coe.int/online-and-technology-facilitated-trafficking-in-human-beings-full-rep/1680a73e49>. Anche nel suo 15° rapporto annuale del 12 giugno 2026, cit., tra le altre cose, il GRETA fa riferimento, altresì, alle diverse modalità di reclutamento delle vittime, tramite l'utilizzo di internet, i social media o i siti di *gaming*.

the Internet; digital hunting fields”⁴⁸ è stato messo in evidenza come alcuni trafficanti, con l’avvento delle nuove tecnologie, abbiano adattato il loro *modus operandi* al cyberspazio, utilizzando le piattaforme digitali per pubblicizzare, reclutare e sfruttare le vittime.

Nella variante digitale, “tratta on line”/e-trafficking/cyber trafficking, ciascuno dei tre elementi costitutivi della nozione di tratta (condotta, mezzi impiegati e scopo di sfruttamento)⁴⁹ è gestito attraverso l’uso della tecnologia, interamente online e/o con l’aiuto di strumenti digitali.

Per quanto concerne la terminologia utilizzata, giova precisare che la relazione esplicativa alla già nota Convenzione di Varsavia ha chiarito che il “recruitment” include anche il reclutamento tramite l’uso di nuove tecnologie dell’informazione come Internet⁵⁰ e che il “trasporto” non deve necessariamente consistere nell’attraversamento di un confine.

In tale contesto il reclutamento avviene non solo sul *dark web*, ma anche su piattaforme comuni, mediante l’uso di social media, app di incontri o giochi, oppure agenzie di collocamento online, offrendo opportunità di lavoro o carriera attraverso annunci in rete, spesso sotto mentite spoglie, tramite profili falsi o corteggiamento. Esso segue solitamente due fasi: nella prima, il trafficante instaura una relazione amichevole attraverso l’uso di social network, mentre in una seconda fase, la conversazione si sposta su canali privati, dove il controllo e la manipolazione psicologica vengono intensificati.

I mezzi di assoggettamento includono il ricatto, la dipendenza emotiva o economica, l’isolamento, tutti amplificati dai canali digitali. In genere dopo aver instaurato un rapporto di fiducia, i trafficanti usano minacce, ricatti (*sextortion*) o dipendenza emotiva per ottenere contenuti sessuali o costringere a determinate prestazioni. Talora essi possono anche indurre alla dipendenza di droghe e all’isolamento sociale oppure sorvegliano digitalmente le proprie vittime.

Tra le metodologie di adescamento più diffuse rientrano il *grooming online*, che si verifica specie quando gli adulti instaurano relazioni manipolative con i minori, spesso fingendosi loro coetanei, simulando supporto, affetto o comprensione per indurli a compiere atti sessuali o reati; la tecnica dei *lover boys* che si basa sull’instaurazione di relazioni sentimentali online che possono creare una dipendenza emotiva e isolare le vittime da famiglie e da reti di supporto e, infine, la *gamification* che consiste nel presentare le attività illecite sotto forma di sfide o giochi per attrarre, coinvolgere e manipolare specialmente i minori. E a tal proposito i trasgressori adottano per di più linguaggi e comportamenti simili alle *community online* frequentate da giovani/adolescenti per risultare credibili e non destare sospetti.

⁴⁸ L’ultimo *Global Report on Trafficking in persons* risale al 2024: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2024/GLOTIP2024_BOOK.pdf.

⁴⁹ L’Ufficio delle Nazioni Unite sulla Droga e il Crimine (UNODC) ribadisce che, affinché possa essere accertato il reato di tratta nei confronti delle vittime adulte (v. *Combating Trafficking in Persons: A Handbook for Parliamentarians*, marzo 2009, n. 16-2009, pp. 13-14), è necessaria la combinazione dei tre elementi costitutivi di cui al Protocollo di Palermo.

⁵⁰ Vedi anche Council of Europe publication “*Trafficking in human beings: Internet recruitment Misuse of the Internet for the recruitment of victims of trafficking in human beings*” EG-THB-INT (2007).

Lo sfruttamento, invece, può essere sia virtuale – attraverso, ad esempio, la produzione di materiale sessualmente esplicito da vendere su piattaforme online o il *live streaming* degli abusi – sia fisico, preceduto da una lunga fase di condizionamento a distanza.

Le piattaforme digitali offrono senza dubbio ai trafficanti numerosi vantaggi, ad iniziare dall'anonimato, oltre che facilità di accesso, comunicazione diretta. Essi possono poi spostarsi agevolmente tra diverse app e Paesi, sfuggendo ai controlli e rendendo complesse le indagini internazionali; inoltre, l'uso di criptovalute e server criptati complica ulteriormente la tracciabilità dei flussi economici e delle relative responsabilità.

Oltretutto, una delle caratteristiche peculiari dell'*e-trafficking* è che gli sfruttatori possono reclutare, controllare e sfruttare le vittime senza mai incontrarle fisicamente.

Non mancano, però, anche forme “ibride” di sfruttamento, in cui le fasi di adescamento e reclutamento avvengono online, mentre lo sfruttamento si espleta offline o in modalità mista.

La Corte EDU ha avuto modo di vagliare il fenomeno della tratta nel cyberspazio, ad esempio, nella sentenza *Jasuitis e Šimaitis c. Lituania*⁵¹. Il caso riguardava la condanna di ricorrenti lituani per tratta di esseri umani. Costoro avevano assunto diverse donne per lavorare come “web models” ma una di loro, all'epoca studentessa diciottenne delle scuole superiori, aveva denunciato di essere stata costretta a svolgere tale lavoro con minacce e violenze psicologiche. Inizialmente ella aveva accettato di comunicare con i clienti online, poi in seguito le era stato chiesto di mostrare il suo corpo nudo, di fare striptease, di usare *sex toys* e di soddisfare qualsivoglia richiesta dei clienti, cosa che lei si era rifiutata di fare.

Nell'occasione, per quanto qui rileva, la Corte EDU ha chiarito, in sostanza, che la tratta di esseri umani, come tutelata dall'art. 4 CEDU si configura anche quando essa viene posta in essere tramite piattaforme digitali⁵², ivi differenziandosi soltanto nelle modalità operative⁵³.

Anche l'Unione europea nella Strategia per la lotta alla tratta degli esseri umani del 2026 ha posto l'accento sul tema, precisando che una delle priorità dell'Alleanza Globale contro il Traffico di Migranti⁵⁴ è propriamente quella di contrastare il “traffico digitale”,

⁵¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Jasuitis e Šimaitis*, cit., in particolare par. 70.

⁵² Nel caso di specie i condannati avevano sollevato ricorso alla Corte di Strasburgo alla stregua dell'art. 7 CEDU, sostenendo che la legge penale lituana non fosse sufficientemente chiara e prevedibile, e che la loro condotta non potesse essere qualificata come tratta di esseri umani. I giudici di Strasburgo hanno respinto il ricorso ritenendo prevedibile la condanna, atteso che il codice penale lituano sul traffico di esseri umani fosse pienamente accessibile e formulato in modo chiaro. I ricorrenti potevano e dovevano prevedere che costringere delle donne a esibirsi online sotto minaccia avrebbe integrato il reato di tratta.

⁵³ Circa lo *smuggling* vedi Communication from the Commission to the European Parliament and the Council European Asylum and Migration Management Strategy, Brussels, 2026, cit., p. 6, with reference to the *smuggling networks that abuse digital platforms, crypto assets and other technologies to promote their illicit activities, fuel their operations and hide illegal gains. This requires «the use of financial intelligence and secure information-sharing to identify criminal actors at every level. In addition, state of the art digital identification and trust services can facilitate the application of new measures to combat fraud and identity theft, as well as to support the digitalisation and automation of border controls».*

⁵⁴ Il 28 novembre 2023, la Commissione UE ha lanciato l'Alleanza globale per contrastare il traffico di migranti in occasione di una conferenza internazionale con gli Stati membri dell'UE, i paesi extra-UE e le organizzazioni internazionali. Questa iniziativa ha segnato l'inizio di una nuova era di cooperazione internazionale per contrastare più efficacemente il traffico di migranti.

intensificando il coinvolgimento delle piattaforme digitali e dei fornitori di servizi tecnologici. Al contempo, l'UE evidenzia l'opportunità di sfruttare la tecnologia a proprio vantaggio, dotando le forze dell'ordine di nuovi strumenti e tecnologie, oltre che di capacità analitiche basate sull'intelligenza artificiale, per elaborare e collegare enormi quantità di dati ed essere sempre un passo avanti rispetto ai trafficanti. A tal fine, come si legge nella citata Strategia, l'Europol con il suo Centro specializzato contro il traffico di migranti in UE (ECAMS) intensificherà la sua attività operativa nella lotta contro la presenza online dei trafficanti di migranti. Inoltre, la Commissione UE rafforzerà il suo partenariato strategico con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) per affrontare ugualmente la dimensione online del traffico di migranti e interrompere così i flussi finanziari illeciti attraverso l'approccio "*follow the money*"⁵⁵, nel più ampio contesto europeo.

4. Cenni alla servitù e al lavoro forzato nel sistema di protezione dei diritti umani del Consiglio d'Europa

Nell'interpretazione delle nozioni di cui all'art. 4 della Convenzione, cui è ricondotta la tratta anche nella sua dimensione digitale, la Corte si basa, *inter alia*, su altri strumenti internazionali quali la Convenzione sulla schiavitù del 1926⁵⁶, la Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi e delle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù⁵⁷, la Convenzione n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Convenzione sul lavoro forzato)⁵⁸, oltre che la menzionata Convenzione sulla lotta contro la tratta, e il citato Protocollo di Palermo.

Ai fini della Convenzione, per "servitù" si intende l'obbligo di fornire i propri servizi imposto con l'uso di forme di coercizione⁵⁹, sia palesi che più sottili⁶⁰, ed è connesso alla nozione di schiavitù.

Essa si sostanzia in una "forma particolarmente grave di negazione della libertà", che comprende «oltre all'obbligo di prestare alcuni servizi a favore di altri (...), l'obbligo per

⁵⁵ L'approccio "*follow the money*" (seguì il denaro) è una tecnica investigativa e di analisi incentrata sul tracciamento dei flussi finanziari per smascherare attività illecite. Nato nel contrasto alle organizzazioni mafiose e al riciclaggio, si basa sull'idea che i reati lasciano sempre tracce economiche.

⁵⁶ Firmata a Ginevra il 25 settembre 1926 ed entrata in vigore il 9 marzo 1927. Così Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Siliadin*, cit., par. 122.

⁵⁷ Adottata e aperta alla firma dall'ONU il 7 settembre 1956 ed entrata in vigore il 30 aprile 1957. Così Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 11 ottobre 2012, *C.N. e V. c. Francia*, ricorso n. 67724/09, par. 90.

⁵⁸ Adottata il 21 giugno 1930 e in vigore dall'1 maggio 1932. Così Corte europea dei diritti dell'uomo, *Van der Mussele c. Belgio*, sentenza del 23 novembre 1983, ricorso n. 8919/80, par. 32.

⁵⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione del 7 marzo 2000, *Seguin c. Francia*, ricorso n. 42400/98; sentenza *Siliadin*, cit., par. 124.

⁶⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *C.N.*, cit., par. 80. Con riferimento alla servitù domestica, la Corte ha precisato che si tratta di uno specifico reato, distinto dalla tratta e dallo sfruttamento, e che riguarda un complesso insieme di dinamiche, comprendenti sia forme di coercizione palesi che più sottili, per costringere all'obbedienza.

il “servo” di vivere nella proprietà di un’altra persona e l’impossibilità di modificare la propria condizione»⁶¹.

Stando a tale definizione, la Corte ravvisa nella servitù una specifica forma di lavoro forzato od obbligatorio, o meglio, “aggravato”.

La caratteristica fondamentale che distingue la servitù dal lavoro forzato od obbligatorio di cui all’art. 4 della Convenzione è rappresentata dalla sensazione, da parte delle vittime, che la loro condizione sia permanente e che sia improbabile che la situazione possa cambiare.

A tal riguardo, la Corte ritiene sufficiente che tale sensazione sia basata sui summenzionati criteri oggettivi, oppure causata, o tenuta in vita, dai responsabili della situazione⁶².

Emblematica in tal senso è la causa *Siliadin c. Francia*⁶³, in cui la Corte di Strasburgo ha ritenuto la ricorrente minorenne in condizione di servitù in quanto, oltre a dover svolgere un lavoro forzato, era priva di risorse, vulnerabile e isolata, sprovvista di mezzi che le consentissero di vivere in un luogo diverso dall’abitazione in cui lavorava alla mercé di tali persone, dalle quali dipendeva completamente, senza alcuna libertà di movimento, né tempo libero⁶⁴.

E ancora, nella causa *F.M. e altre c. Russia*⁶⁵, nella quale talune donne era state prelevate dai loro paesi di origine e sfruttate in minimarket di Mosca per periodi che andavano dai sei mesi ai dieci anni, la Corte ha definito il trattamento subito dalle ricorrenti “servitù”, oltre a tratta transfrontaliera di esseri umani, dato che costoro dovevano svolgere il lavoro imposto con l’utilizzo della coercizione e vivere nella proprietà dei loro datori di lavoro senza alcuna possibilità di modificare la propria situazione, percepita, dunque, come permanente.

L’art. 4, par. 2 della Convenzione europea proibisce, invece, il lavoro forzato od obbligatorio⁶⁶, senza tuttavia, fornirne una definizione, neppure nei diversi documenti del Consiglio d’Europa relativi ai lavori preparatori della Convenzione medesima⁶⁷.

Ad ogni modo, giova menzionare la causa *Van der Mussele c. Belgio*⁶⁸, in cui la Corte ha fatto ricorso alla Convenzione n. 29 dell’Organizzazione internazionale del lavoro concernente il lavoro forzato od obbligatorio, intendendolo come «ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione e per il quale detta persona non si

⁶¹ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza *Siliadin*, cit., par. 123.

⁶² Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza *C.N. e V.*, cit., par. 91.

⁶³ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza *Siliadin*, cit.

⁶⁴ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza *Siliadin*, cit., parr. 126-27. Si veda, altresì, la sentenza *C.N. e V.*, cit., nella quale la Corte ha ritenuto che la prima ricorrente fosse stata tenuta in condizione di servitù, ma la seconda no (parr. 92-93).

⁶⁵ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 10 dicembre 2024, *F.M. e altre c. Russia*, ricorsi nn. 71671/16 e 40190/18, par. 277.

⁶⁶ Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza *Stummer*, cit., par. 117.

⁶⁷ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza *Van der Mussele*, cit., par. 32.

⁶⁸ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza *Van der Mussele*, cit.

sia offerta spontaneamente». Ebbene, la Corte ha adottato tale definizione come punto di partenza per la propria interpretazione dell'art. 4, par. 2 della Convenzione⁶⁹.

A tal proposito, nella sentenza emessa dalla Grande Camera, *S.M. c. Croazia*, la Corte ha chiarito che la nozione di “lavoro forzato od obbligatorio” ai sensi dell'art. 4 è finalizzata a proteggere da casi di grave sfruttamento, come la prostituzione forzata, a prescindere dalla connessione o meno allo specifico contesto della tratta.

E sul punto precisa che, se è vero che il termine inglese “*labour*” è utilizzato spesso nel senso stretto di lavoro manuale, esso comprende altresì l'ampio significato del termine francese “*travail*”, ovvero il servizio. E ciò trova conferma nella definizione contenuta nell'art. 2, par. 1 della Convenzione n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (“ogni lavoro o servizio”, “*tout travail ou service*” in francese), nell'art. 4, par. 3, lett. d) della Convenzione europea (“qualsiasi lavoro o servizio”, “*tout travail ou service*” in francese) e nella denominazione stessa dell'Organizzazione internazionale del lavoro (in inglese *International Labour Organization*), le cui attività non si limitano al lavoro manuale⁷⁰.

Al fine di chiarire la nozione di “lavoro” di cui all'art. 4, par. 2 della Convenzione, la Corte ha sottolineato che non tutto il lavoro estorto a una persona con la minaccia di una “punizione” costituisce necessariamente un “lavoro forzato od obbligatorio”, proibito da tale disposizione. I fattori di cui si deve tener conto attengono al tipo e alla quantità di lavoro in questione, i quali aiutano a distinguere il “lavoro forzato” dall'aiuto che ci si può ragionevolmente attendere da familiari, o da persone che condividono un'abitazione.

In tale ottica, ad esempio, nella causa *Van der Mussele c. Belgio*⁷¹, la Corte ha escluso che l'obbligo per i praticanti avvocati di prestare assistenza legale gratuita (*pro bono*) costituisca una violazione del divieto di lavoro forzato.

Nello specifico, per quanto concerne il primo aggettivo, “forzato”, la Corte ha stabilito che esso evoca l'idea di costrizione fisica o mentale⁷²; mentre il secondo aggettivo,

⁶⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 18 ottobre 2011, *Graziani-Weiss c. Austria*, ricorso n. 31950/06; Grande Camera, *Stummer*, cit., par. 118 e decisione del 6 febbraio 2018, *Adigüzel c. Turchia*, ricorso n. 7442/08, par. 26-27.

⁷⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Van der Mussele*, cit., par. 33.

⁷¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Van der Mussele*, cit., par. 39. Si veda, altresì, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *C.N. e V.*, cit., par. 74.

⁷² La Corte ha ritenuto che il primo criterio, ovvero “la minaccia di una punizione”, fosse soddisfatto nella sentenza *Van der Mussele*, cit., par. 35, nella quale il ricorrente, un praticante avvocato, aveva corso il rischio che il Consiglio dell'Ordre des avocats cancellasse il suo nominativo dall'albo dei praticanti o respingesse la sua domanda di iscrizione all'albo degli avvocati; nella causa *Graziani-Weiss*, cit., par. 39, nella quale il rifiuto del ricorrente, che era avvocato, di svolgere l'ufficio di tutore aveva dato luogo a sanzioni disciplinari; nella sentenza *C.N. e V.*, cit., par. 78, nella quale la ricorrente era stata minacciata di essere rinvia nel suo paese di origine. E ancora, nella causa *Siliadin*, cit., par. 118, la Corte ha ritenuto che, sebbene la ricorrente, che era minorenn, non fosse stata minacciata di “punizione”, rimaneva il fatto che ella si trovava in una situazione equivalente a una minaccia in termini di gravità percepita, in quanto si trattava di un'adolescente che era in un paese straniero, la cui presenza nel territorio francese era illegale, e che temeva di essere arrestata dalla polizia. Il suo timore era stato alimentato, ed ella era stata indotta a credere che la sua condizione sarebbe stata regolarizzata. Per contro, nella causa *Tibet Menteş e altri c. Turchia* (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 24 ottobre 2017, *Tibet Menteş e altri c. Turchia*, ricorsi nn. 57818/10, 57822/10, 57825/10, 57827/10 e 57829/10, par. 68), la Corte ha rilevato che i ricorrenti, che lavoravano in esercizi commerciali dell'aeroporto e avevano lamentato la mancata retribuzione del lavoro straordinario,

“obbligatorio”, non si riferisce soltanto a forme di costrizione od obbligo giuridici: ad esempio, non si può ritenere che il lavoro da svolgere per adempiere un contratto negoziato liberamente, rientri nel campo di applicazione dell’art. 4 solo perché una delle parti si è impegnata con l’altra a compiere tale lavoro e incorre in sanzioni se non onora la promessa⁷³. È necessario, dunque, che il lavoro sia «*estorto (...) sotto la minaccia di una punizione*» e che sia svolto contro la volontà dell’interessato, ovvero che si tratti di un lavoro per il quale egli «*non si sia offerto volontariamente*»⁷⁴.

Sul punto, la Corte, nel Rapporto globale “*The cost of coercion [N.d.T. Il costo della coercizione]*”, adottato dalla Conferenza internazionale del lavoro nel 1999, ha precisato che la nozione di “punizione” è da intendersi in senso ampio, come del resto confermato dall’utilizzo del termine “una punizione”. Essa ha pertanto chiarito che la “punizione” possa giungere fino alla violenza o alla contenzione fisiche e assumere anche forme più sottili, di carattere psicologico, come la minaccia di denunciare le vittime che lavoravano illegalmente alla polizia o alle autorità competenti in materia di immigrazione⁷⁵. Nel particolare contesto della prostituzione forzata, ha poi sottolineato che la “forza” può comprendere le forme sottili di condotta coercitiva individuate nella giurisprudenza della Corte relativa all’art. 4, nonché dall’Organizzazione internazionale del lavoro e in altri documenti internazionali⁷⁶.

avevano accettato volontariamente le loro condizioni di lavoro, che prevedevano turni ininterrotti di ventiquattro ore. Inoltre, non era stato dichiarato alcun tipo di coercizione fisica o mentale finalizzata a costringere i ricorrenti a svolgere del lavoro straordinario. La mera eventualità che avrebbero potuto essere licenziati in caso di rifiuto non corrispondeva, secondo la Corte, alla “minaccia di una punizione” ai fini dell’art. 4 e, pertanto, ha rigettato il ricorso. Nella decisione *Adigüzel*, cit., parr. 30-35, nella quale il ricorrente, un medico legale, ha lamentato che gli era stato richiesto di lavorare oltre l’orario lavorativo prescritto senza essere retribuito, la Corte ha ritenuto che, scegliendo di lavorare per il Comune in qualità di dipendente pubblico, il ricorrente avesse dovuto sapere dall’inizio che avrebbe potuto dover prestare servizio oltre l’orario ordinario senza essere retribuito. Inoltre, anche se non era prevista una retribuzione, il ricorrente avrebbe potuto fruire di giorni di riposo compensativo, che egli non aveva mai chiesto. Non poteva, pertanto, affermare di essere soggetto a un onere sproporzionato. Il rischio di una decurtazione del salario o perfino del licenziamento in caso di rifiuto di lavorare oltre l’orario lavorativo ordinario non era sufficiente per concludere che il lavoro gli era stato richiesto con la minaccia di una “punizione”. Alla luce di quanto sopra, la Corte ha ritenuto che i servizi aggiuntivi che erano stati richiesti al ricorrente non costituissero un “lavoro forzato od obbligatorio” e così ha rigettato il ricorso.

⁷³ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza *Van der Mussele*, cit., par. 34.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza *C.N. e V.*, cit., par. 77.

⁷⁶ Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza *S.M.*, cit., par. 301.

In ogni caso, in ordine al secondo criterio⁷⁷, ovvero alla questione di stabilire se il ricorrente si sia offerto volontariamente per il lavoro in questione⁷⁸, la Corte tiene conto del preliminare consenso prestato dal ricorrente a svolgere i compiti richiesti, ma senza attribuirgli un'importanza determinante⁷⁹; piuttosto prende in considerazione tutte le circostanze alla luce degli obiettivi che sono alla base dell'art. 4⁸⁰.

E al riguardo, i criteri elaborati dalla Corte per valutare che cosa possa essere considerato "normale" in relazione ai doveri spettanti a chi svolge una determinata professione sono i seguenti: esaminare se i servizi resi esulino dall'ambito delle normali attività professionali dell'interessato; se siano retribuiti o meno, o se il servizio comprenda un altro tipo di indennizzo; se l'obbligo si basi su un concetto di solidarietà sociale; e se l'onere imposto sia sproporzionato⁸¹.

Infine, il par. 3 dell'art. 4, ai sensi del quale non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio»: *«(a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale⁸²; (b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio; (c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; (d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civili nonostante la loro diversità, sono basate sulle idee che disciplinano l'interesse generale, la solidarietà sociale e ciò che è normale*

⁷⁷ È stato ritenuto che non sorgesse alcuna questione ai sensi dell'art. 4 in casi in cui un dipendente non era stato retribuito per il lavoro svolto, ma il lavoro era stato svolto volontariamente e non era in discussione il diritto alla retribuzione (Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione del 26 novembre 2002, *Sokur c. Ucraina*, ricorso n. 29439/02); o in cui il ricorrente era stato trasferito a un impiego meno redditizio (Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione del 3 novembre 2005, *Antonov c. Russia*, ricorso n. 38020/03); o in cui la legislazione in materia di assistenza sociale imponeva alla ricorrente di ottenere e accettare qualsiasi tipo di lavoro, indipendentemente dalla questione della sua adeguatezza, riducendo le prestazioni assistenziali se avesse rifiutato di farlo (Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione del 4 maggio 2010, *Schuitemaker c. Paesi Bassi*, ricorso n. 15906/08); o in cui era stato imposto al ricorrente, che era un notaio, di percepire un onorario ridotto quando agiva per conto di organizzazioni senza fini di lucro (Commissione, decisione del 13 dicembre 1979, *X. c. Germania*, ricorso n. 8410/78); o in cui i tribunali interni avevano ridotto gli onorari dei ricorrenti quando essi agivano in qualità di difensori nominati ufficialmente per conto delle parti civili in un procedimento penale (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 25 gennaio 2022, ricorsi nn. 54780/15 55220/15 55226/15, *Dănoiu e altri c. Romania*); o in cui il ricorrente aveva lamentato l'iniquità delle condizioni lavorative e salariali imposte dallo Stato ai congiunti di persone disabili i quali fornivano alle stesse un'assistenza personale (Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione del 5 gennaio 2016, *Radi e Gherghina c. Romania*, ricorso n. 34655/14). Per contro, nella sentenza *Chowdury e altri*, cit., la Corte ha ritenuto che la situazione dei ricorrenti - immigrati irregolari che lavoravano in difficili condizioni fisiche e senza essere retribuiti, sotto il controllo di guardie armate, nell'industria della raccolta delle fragole in una particolare regione della Grecia - costituisse tratta di esseri umani e lavoro forzato.

⁷⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Van der Mussele*, cit., par. 36.

⁷⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Graziani-Weiss*, cit., par. 40; decisione *Adigüzel*, cit., par. 30.

⁸⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Graziani-Weiss*, cit., par. 37; decisione del 20 settembre 2011, *Bucha c. Slovacchia*, ricorso n. 43259/07.

⁸¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Graziani-Weiss*, cit., par. 38; decisione del 28 giugno 2011, *Mihal c. Slovacchia*, ricorso n. 31303/08, par. 64.

⁸² Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Stummer*, cit., par. 119.

in una situazione ordinaria»⁸³, è di ausilio nell'interpretazione del paragrafo 2⁸⁴. Le quattro lettere del par. 3, nonostante la loro diversità, si fondano su comuni concetti come l'interesse generale⁸⁵, la solidarietà sociale⁸⁶ e ciò che è normale in una situazione ordinaria⁸⁷.

⁸³ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Van der Mussele*, cit., par. 38; sentenza del 18 luglio 1994, ricorso n. 13580/88, *Karlheinz Schmidt c. Germania*, par. 22; sentenza del 20 giugno 2006, *Zarb Adami c. Malta*, ricorso n. 17209/02, par. 44.

⁸⁴ Art. 4, par. 3, CEDU: «Non è considerato “lavoro forzato od obbligatorio” ai sensi del presente articolo: (a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale; (b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio; (c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; (d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici».

⁸⁵ Per stabilire quali attività debbano essere considerate un “lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta”, la Corte tiene conto dei criteri prevalenti negli Stati membri (Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza *Stummer*, cit., par. 128). Per esempio, quando la Corte ha dovuto esaminare il lavoro richiesto a un detenuto recidivo, la cui liberazione era subordinata all'accumulo di una determinata quantità di risparmi, pur ammettendo che il lavoro in questione fosse obbligatorio, la Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'art. 4 della Convenzione, in quanto i requisiti di cui all'articolo 4, par. 3, lettera a) erano soddisfatti (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Van Droogenbroeck c. Belgio*, 1982, par. 59). Secondo la Corte il lavoro richiesto non eccedeva quanto è “ordinario” in tale contesto, in quanto era stato previsto per aiutarlo a reinserirsi nella società (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Stummer*, cit., par. 121; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 18 giugno 1971, *De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio*, ricorsi nn. 2832/66, 2835/66 e 2899/66, par. 90). In ordine alla remunerazione dei detenuti, la Commissione ha ritenuto che l'articolo 4 non contenga disposizioni relative alla remunerazione dei detenuti per il lavoro svolto (Commissione, decisione del 6 aprile 1968, *Ventun detenuti c. Germania*, ricorso n. 3134/67 e altri; sentenza *Stummer*, cit., par. 122). La Corte ha osservato che gli orientamenti su questa questione hanno avuto successivi sviluppi, rispecchiati in particolare dalle Regole penitenziarie europee del 1987 e del 2006, che esigono che il lavoro dei detenuti sia retribuito equamente (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 9 ottobre 2012, *Zhelyazkov c. Bulgaria*, ricorso n. 11332/04, par. 36; decisione del 9 ottobre 2012, ricorso n. 11332/04, *Floroïu c. Romania*, 2013, par. 34). Essa ha tuttavia ritenuto che il mero fatto che un detenuto non fosse stato retribuito per il lavoro che aveva svolto, non impedisse di per sé di considerare tale tipologia di lavoro un “lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta (Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione *Floroïu*, cit., par. 33). Per esempio, nella decisione *Floroïu c. Romania*, la Corte ha osservato che i detenuti potevano svolgere un lavoro remunerato o, in caso di compiti di collaborazione nella gestione quotidiana del carcere, un lavoro che non dava luogo a remunerazione, ma conferiva loro il diritto a una riduzione della pena. Dato che al ricorrente era stata concessa una significativa riduzione della pena residua da espiare, la Corte ha ritenuto che il lavoro svolto dal ricorrente non fosse stato del tutto gratuito e che, pertanto, tale lavoro potesse essere considerato un “lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta” ai sensi dell'art. 4, par. 3, lett. a) della Convenzione (parr. 35-37).

⁸⁶ In una causa in cui il ricorrente ha lamentato il fatto che i detenuti fossero obbligati a lavorare in carcere successivamente al raggiungimento dell'età pensionabile, la Corte, data la finalità del lavoro imposto, la sua natura, la sua portata e il modo in cui doveva essere svolto, osservando anche l'assenza di unanimità tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa sulla questione, ha ritenuto che non si potesse concludere che l'articolo 4 della Convenzione prevedesse una proibizione assoluta e che il lavoro obbligatorio svolto dal ricorrente nel corso della detenzione, compreso il lavoro svolto dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, poteva pertanto essere considerato un “lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta” ai sensi dell'articolo 4, par. 3 lettera a) della Convenzione (Corte europea dei diritti dell'uomo, *Meier c. Svizzera*, 2016, parr. 72-79).

⁸⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Van der Mussele*, cit., par. 38; sentenza *Karlheinz Schmidt*, cit., par. 22; sentenza del 20 giugno 2006, *Zarb Adami c. Malta*, ricorso n. 17209/02, par. 44.

5. Obblighi positivi: a proposito dell'obbligo di predisporre un quadro legislativo e amministrativo idoneo

Riconducendo il fenomeno della tratta all'art. 4 CEDU, alla stregua dell'attività interpretativo-creativa della Corte, ne discendono tutta una serie di obblighi ulteriori rispetto a quelli già previsti dal c.d. *human trafficking legal framework*, e che incombono sugli Stati a tutela delle vittime di tratta.

A tal proposito, infatti, non è sufficiente che uno Stato si astenga dal violare i diritti garantiti per concludere che esso abbia ottemperato ai suoi obblighi ai sensi dell'art. 1 della Convenzione⁸⁸. Limitare l'adempimento dell'art. 4 a questo equivarrebbe a renderlo inefficace⁸⁹: la Corte ha, pertanto, ritenuto che esso impone agli Stati-parte obblighi positivi, sia di carattere sostanziale, quali l'obbligo di predisporre un quadro legislativo e amministrativo idoneo o l'obbligo di adottare misure operative, sia di natura procedurale, quale l'obbligo di indagine⁹⁰.

Innanzitutto l'art. 4 CEDU obbliga gli Stati membri a qualificare come reato e a perseguire efficacemente qualsiasi atto finalizzato a tenere una persona in condizioni di schiavitù, servitù o lavoro forzato od obbligatorio⁹¹, predisponendo un quadro legislativo e amministrativo che proibisca e punisca tali atti⁹².

Nel particolare contesto della tratta, la Corte ha sottolineato che il Protocollo di Palermo e la Convenzione sulla lotta contro la tratta rinviano alla necessità di un approccio globale al fenomeno, che comprenda misure statali finalizzate ad un triplice obiettivo: prevenire la tratta, proteggere le vittime e punire i trafficanti⁹³. Secondo la Corte, soltanto una combinazione di misure che concerni tutti e tre gli aspetti elencati può ritenersi efficace nella lotta contro tale fenomeno⁹⁴.

Sul punto i giudici di Strasburgo precisano che lo spettro delle garanzie previste dalla legislazione nazionale deve essere idoneo ad assicurare una tutela concreta ed effettiva dei diritti delle vittime o delle potenziali vittime della tratta⁹⁵. A tal uopo l'art. 4 obbliga gli

⁸⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Siliadin*, cit., par. 77, la Corte ha osservato, in relazione ad alcune disposizioni della Convenzione, come gli artt. 2, 3 e 8, che il fatto che uno Stato si astenga dal violare i diritti garantiti non è sufficiente per concludere che esso abbia ottemperato ai suoi obblighi ai sensi dell'art. 1 della Convenzione.

⁸⁹ *Ibidem*, par. 89.

⁹⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza *S.M.*, cit., par. 306.

⁹¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *C.N.*, cit., par. 66; sentenza *Siliadin*, cit., par. 112; sentenza *C.N. e V.*, cit., par. 105.

⁹² Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Rantsev*, cit., par. 285.

⁹³ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *V.C.L. e A.N.*, cit., par. 151.

⁹⁴ Nella relazione esplicativa alla Convenzione contro la tratta di esseri umani si sottolinea che la tratta di esseri umani è una combinazione di questi elementi e non dei singoli elementi presi isolatamente. Pertanto, come nel Protocollo di Palermo, affinché si configuri il reato di tratta di esseri umani adulti, devono essere presenti contemporaneamente elementi appartenenti a ciascuna delle tre categorie.

⁹⁵ Per le vittime di tratta e grave sfruttamento in Italia, è previsto il permesso di soggiorno per casi speciali (ex protezione sociale), di cui all'art. 18 del Testo Unico Immigrazione, il quale permette alle vittime di sottrarsi alla violenza e avviare un percorso di inclusione sociale. Sono, inoltre, previsti centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) e SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) che offrono protezione e alloggio a persone vulnerabili e richiedenti asilo vittime di tratta. A disposizione delle vittime vi è, altresì, il Numero Verde

Stati membri a predisporre, oltre a misure di natura penale per punire i trafficanti, misure adeguate che disciplinino le attività utilizzate spesso come copertura per la tratta medesima. Inoltre, le disposizioni di uno Stato in materia di immigrazione devono occuparsi di questioni come l'incoraggiamento, il favoreggiamento e la tolleranza della tratta⁹⁶ e gli Stati devono fornire ai funzionari delle forze dell'ordine e degli uffici immigrazione, una formazione pertinente, multidisciplinare e aggiornata⁹⁷.

Un ulteriore profilo degno di nota evidenziato dalla Corte è l'obbligo positivo degli Stati di consentire alle vittime di tratta di pretendere dai trafficanti il risarcimento del mancato guadagno⁹⁸: per quanto concerne il ricavato ottenuto mediante la prostituzione, l'inosservanza di tale obbligo positivo non può essere giustificata automaticamente da motivi di ordine morale e deve essere valutata alla luce di imperative considerazioni di ordine pubblico che mirano a contrastare la tratta e a favorire la protezione delle sue vittime⁹⁹.

Tali principi sono ugualmente pertinenti anche per quanto riguarda la tratta e lo sfruttamento delle persone mediante il lavoro. In tal caso la tratta comprende l'assunzione di persone finalizzata allo sfruttamento e quest'ultimo include il lavoro forzato¹⁰⁰.

A titolo esemplificativo valga richiamare sul piano giurisprudenziale le cause *Siliadin c. Francia*¹⁰¹, *C.N. e V. c. Francia*¹⁰² e *C.N. c. Regno Unito*¹⁰³, in cui la Corte ha ritenuto che la legislazione in vigore all'epoca dei fatti non offrisse ai ricorrenti una tutela concreta ed effettiva contro trattamenti rientranti nel campo di applicazione dell'art. 4 della Convenzione.

Nella causa *Rantsev c. Cipro e Russia*¹⁰⁴, invece, sulla base delle prove disponibili e in considerazione dei limiti della competenza della Russia riguardo ai particolari fatti della

Antitratte Nazionale istituito dal Dipartimento per le Pari Opportunità numero 1'800 290 290, un servizio gratuito, anonimo, attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, che offre supporto e orientamento ai servizi socio-assistenziali.

⁹⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Rantsev*, cit., par. 284.

⁹⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Rantsev*, cit., par. 287.

⁹⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Krachunova*, cit., par. 177.

⁹⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Krachunova*, cit., par. 189-193.

¹⁰⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Chowdury e altri*, cit., par. 86-89 e 103-104. La Corte ha sottolineato che l'art. 4, par. 2 della Convenzione comporta per gli Stati l'obbligo positivo di occuparsi di tale categoria di tratta mediante un quadro legislativo o regolamentare che permette di impedire la tratta di esseri umani e il loro sfruttamento mediante il lavoro, la protezione delle vittime e le indagini sui casi sostenibili di tale tipologia di tratta, unitamente alla qualificazione come reato e all'effettiva azione penale in relazione a qualsiasi atto finalizzato a tenere una persona in tale situazione.

¹⁰¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Siliadin*, cit., par. 148. Primo caso che riconosce violazione art. 4 per lavoro forzato domestico.

¹⁰² Corte europea dei diritti dell'uomo *C.N. e V.*, cit., par. 108.

¹⁰³ Corte europea dei diritti dell'uomo *C.N. e V.*, cit., par. 76.

¹⁰⁴ La vicenda aveva riguardato una cittadina russa, vittima di tratta a fini di sfruttamento sessuale, trovata morta a Cipro. In quella prima decisione, la Corte EDU aveva sancito non solo l'obbligo degli Stati di predisporre un quadro giuridico ed amministrativo che consentisse di perseguire e condannare i trafficanti, ma anche di mettere in atto misure per combattere il traffico di esseri umani e proteggere le vittime. In considerazione di questi obblighi positivi, la Corte ritenne che Cipro avesse violato l'art. 4 della Convenzione, non avendo svolto un'adeguata indagine sul traffico della donna russa, sussistendo l'obbligo degli Stati di adottare "misure operative" non appena le autorità vengono a conoscenza del traffico di esseri umani, promuovendo una cooperazione efficace con gli altri Stati interessati dall'indagine.

causa, la Corte non ha riscontrato una simile lacuna nel quadro legislativo e amministrativo in materia di tratta¹⁰⁵. Contrariamente ha, però, ritenuto che Cipro avesse violato l'art. 4, in quanto, nonostante le prove della tratta, le lacune legislative cipriote e, come sottolineato in vari rapporti, una politica migratoria che incoraggiasse la tratta di donne verso Cipro, in tale Paese il regime di visti riservato agli artisti non aveva fornito alla figlia del ricorrente, la Sig.ra Rantseva, una tutela concreta ed effettiva contro la tratta e lo sfruttamento¹⁰⁶.

E ancora, nella causa *T.I. e altri c. Grecia*, 2019¹⁰⁷, secondo la Corte, il quadro giuridico che disciplinava alcuni procedimenti non era effettivo o sufficiente per punire i trafficanti o garantire l'effettiva prevenzione del *trafficking*, dato che, all'epoca dei fatti, la tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale non costituiva un reato distinto e il tempo necessario a prescrivere il reato meno grave era più breve, con conseguente archiviazione, per prescrizione, del procedimento a carico di due imputati.

Infine, nella causa *L.E. c. Grecia*¹⁰⁸, la Corte ha ritenuto che la legislazione emendata avesse fornito alla ricorrente una concreta ed effettiva tutela contro la tratta, finalizzata allo sfruttamento sessuale, mentre nella causa *I.C. c. Repubblica di Moldova*¹⁰⁹, ha reputato che il quadro giuridico in vigore all'epoca dei fatti non avesse garantito alla ricorrente – una donna affetta da disabilità intellettive – una tutela concreta ed effettiva contro la tratta e la servitù, successivamente alle sue dimissioni dall'istituto statale e al suo collocamento in una famiglia dove era costretta a lavorare senza retribuzione.

5.1. Sull'obbligo di adottare misure operative nel contesto europeo

In determinate circostanze, l'art. 4 della Convenzione può esigere, altresì, che uno Stato adotti misure operative finalizzate a proteggere le vittime, dirette o potenziali¹¹⁰.

Perché sorga siffatto obbligo occorre dimostrare che le autorità statali erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza di circostanze che destavano il credibile sospetto che una persona identificata avesse corso, o corresse, un rischio reale e immediato di subire un trattamento contrario all'art. 4 della Convenzione. In caso di risposta affermativa, è riscontrabile la violazione di tale articolo qualora le autorità non abbiano adottato, nell'ambito delle loro facoltà, misure idonee ad evitare, alla persona, siffatta situazione o rischio¹¹¹.

Quanto alla tipologia delle possibili misure operative, giova ricordare che la più volte citata Convenzione sulla lotta contro la tratta sollecita gli Stati-parte ad adottare una serie di misure di prevenzione e di protezione dei diritti delle vittime: le une comprendono

¹⁰⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Rantsev*, cit., parr. 301-303; decisione *V.F. c. Francia*, 2011; decisione *J.A. c. Francia*, 2014.

¹⁰⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Rantsev*, cit., parr. 290-93.

¹⁰⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 18 luglio 2019, *T.I. e altri c. Grecia*, ricorso n. 40311/10.

¹⁰⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 21 gennaio 2016, *L.E. c. Grecia*, ricorso n. 71545/12.

¹⁰⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 27 febbraio 2025, *I.C. c. Repubblica di Moldova*, parr. 152-57.

¹¹⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Rantsev*, cit., par. 286; sentenza *C.N.*, cit., par. 67.

¹¹¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *V.C.L. e A.N.*, cit., par. 152.

misure destinate a rafforzare il coordinamento a livello nazionale dei vari organi di contrasto alla tratta e a scoraggiare la domanda di ogni forma di sfruttamento; le altre attengono all'agevolazione dell'identificazione delle vittime da parte di persone qualificate e all'assistenza alle stesse nel loro processo di recupero fisico, psicologico e sociale¹¹². E nello specifico lo Stato deve tener conto della vulnerabilità delle vittime della tratta, in particolare dei minori, quando decide le pertinenti misure applicabili¹¹³.

Senza dubbio una rapida emersione e identificazione precoce delle vittime è fondamentale per offrire loro protezione e assistenza su misura, permettendo di sottrarsi in modo sicuro allo sfruttamento, come del resto evidenziato anche nell'ambito dell'Unione europea, specie in vista dell'ormai imminente entrata in vigore del nuovo Patto su migrazione e asilo¹¹⁴.

Il fenomeno *de quo* è sommerso e invisibile e richiede anzitutto, in via preliminare che le vittime “emergano”¹¹⁵. L'apparenza pone gli operatori di fronte ad un migrante irregolare, ad un lavoratore “in nero”, ad una persona dedita alla prostituzione¹¹⁶ e può accadere che le vittime siano subito espulse e rimpatriate, senza che nessuna effettiva procedura di approccio e approfondimento venga posta in essere dalle forze dell'ordine.

E qui valga fare cenno ai dubbi sollevati in ambito UE circa i seri ed elevati rischi di “invisibilizzazione” delle vittime di tratta all'interno delle nuove procedure di frontiera, di *screening* e di rimpatrio accelerato¹¹⁷, specie considerando che in contesti emergenziali e con tempi di valutazione estremamente ridotti, le vittime di tratta potrebbero essere

¹¹² Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *V.C.L. e A.N.*, cit., par. 153.

¹¹³ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *V.C.L. e A.N.*, cit., par. 161; si vedano, altresì, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza dell'1 aprile 2021, *A.I. c. Italia*, ricorso n. 70896/17, parr. 103-104, nella quale la ricorrente, vittima di tratta, non aveva potuto esercitare i suoi diritti di visita in relazione alle sue due figlie in violazione dell'art. 8 della Convenzione e sentenza del 9 febbraio 2021, *N.Ç. c. Turchia*, ricorso n. 40591/11, par. 133, nella quale lo Stato non aveva protetto una minore vittima di sfruttamento sessuale nel corso del procedimento penale relativo agli abusi sessuali subiti dalla stessa, in violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione.

¹¹⁴ Il 10 aprile 2024 il Parlamento europeo ha votato a favore delle nuove norme in materia di migrazione, che sono poi state adottate formalmente dal Consiglio dell'UE il 14 maggio 2024.

¹¹⁵ D. MANCINI, *Il cammino europeo nel contrasto alla tratta di persone*, in *Diritto penale e processo*, 2010, n. 9, p. 1114.

¹¹⁶ F. CARCHEDI, I. ORFANO (a cura di) *La tratta di persone in Italia, vol. 1, Evoluzione del fenomeno ed ambiti di sfruttamento*, Franco Angeli, Milano, 2008, ove si sottolinea che i problemi di identificazione si sono, peraltro, accresciuti nel tempo con il mutare dei fenomeni. Sono sempre più frequenti, infatti, le forme di prostituzione negoziata o di sfruttamento apparentemente meno stringente, in cui alle vittime vengono lasciati maggiori vantaggi e apparenti libertà di autodeterminazione.

¹¹⁷ Vedi Regolamento 2024/1349/UE che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento 2021/1148/UE; Regolamento 2024/1356/UE che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne (reg. Relativo allo screening); Regolamento 2024/1352/UE allo scopo di introdurre accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne. La nuova procedura di preingresso si basa su una *fiction iuris*, detta anche “finzione di non ingresso”, in virtù della quale persone che si trovano fisicamente alle frontiere di uno Stato membro non sono autorizzate a entrare nel territorio dello Stato e non sono considerate all'interno dello stesso. Siffatta finzione crea uno spazio fisico simile ad una “anticamera – da un lato per consentire una rapida valutazione alle frontiere esterne dell'UE delle domande di asilo infondate o inammissibili; dall'altro, si accentua la logica securitaria volta a prevenire l'ingresso di migranti irregolari.

etichettate semplicemente come “migranti irregolari” o “richiedenti asilo”¹¹⁸; inoltre, l’intensa pressione burocratica rischia di non far emergere la condizione di vulnerabilità, coercizione e sfruttamento, esponendo la vittima a un potenziale respingimento. Senza poi considerare che le prassi nelle zone di transito pongono non pochi problemi di tutela dei diritti fondamentali delle vittime, di accesso effettivo ai meccanismi di protezione e ai servizi di assistenza, nonché di detenzione.

Con riferimento alla tratta *on line*, l’assistenza alle vittime si fa pure più stringente considerate le peculiarità del cyberspazio. A tal proposito si dovrebbero garantire meccanismi di autodenuncia online e linee di assistenza anche digitale tramite chat; promuovere campagne di sensibilizzazione sul web, rivolte a specifici gruppi a rischio (ad esempio, persone in cerca di lavoro) per consentire l’autoidentificazione delle vittime, nonché mettere a disposizione app e strumenti online sviluppati appositamente, o materiali ufficiali resi accessibili in rete e tradotti in diverse lingue.

Una buona prassi sarebbe anche quella di collaborare con aziende private ai fini di pubblicità sociale, avvalendosi altresì dei social media, senza però sostituire i contatti diretti e personali con i soggetti vulnerabili.

Ad ogni modo, come precisato dalla Corte europea, tenendo presenti le difficoltà di controllo delle società moderne e le scelte da compiersi in termini di priorità e risorse, l’obbligo di adottare misure operative deve essere interpretato in modo tale da non imporre alle autorità un onere impossibile o sproporzionato¹¹⁹.

Inoltre – afferma la Corte EDU – vero è che non si può far discendere dalla Convenzione sulla lotta contro la tratta o da qualunque altro strumento internazionale un divieto generale di perseguire le vittime di tratta: esse si limitano, infatti, a prevedere che gli Stati considerino la mera “possibilità” di non perseguire i soggetti che siano stati costretti a commettere reati in conseguenza alla propria condizione. Ciò nondimeno, la Corte denota come, in alcuni casi, perseguire penalmente le vittime reali o potenziali del traffico di esseri umani possa in concreto porsi in contrasto con gli obblighi dello Stato di

¹¹⁸ Nel luglio del 2025 il Comitato Tecnico antitratta presso il Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) ha pubblicato le Linee di indirizzo per la tempestiva identificazione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento tra le persone di Paesi terzi in arrivo o in transito alle frontiere e le procedure di *referral*, che in attuazione del Piano nazionale antitratta, definiscono le misure che devono essere adottate per favorire la tempestiva identificazione delle vittime sin dal loro primo arrivo, via mare, via terra e via aerea, dunque in particolare ai luoghi di sbarco, alle zone di transito e di frontiera. Il documento specificamente richiama le disposizioni del Patto UE sulla migrazione e l’asilo sulla tutela delle persone portatrici di vulnerabilità, tra cui le vittime di tratta sono incluse specificamente. In particolare, precisa che le previsioni dell’art. 12, par. 3, che rafforza ulteriormente il coinvolgimento delle organizzazioni non governative nelle fasi volte alla verifica delle vulnerabilità e all’identificazione formale delle vittime di tratta alle frontiere, “sono da intendersi riferite, nel sistema italiano, agli enti, del pubblico e del privato sociale che realizzano il Programma Unico ai sensi dell’art. 18 co. 3 bis D. Lgs. 286/98”, come stabilito dal Meccanismo Nazionale di *Referral*, adottato nel 2023. Ancora, viene richiamato il “Vademecum per la rilevazione, il *referral* e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio ed inserite nel sistema di protezione e accoglienza” adottato nel giugno 2023 dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, che espressamente include le vittime di tratta tra le persone portatrici di vulnerabilità. Tavoli per l’implementazione del Vademecum sono stati promossi dal Ministero al livello di tutte le Prefetture.

¹¹⁹ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza *C.N.*, cit., par 68; sentenza *Rantsev*, cit., par. 287.

adottare misure operative adeguate a proteggerle, obblighi che sorgono ogniqualvolta emergano elementi idonei a fondare anche solo un ragionevole sospetto che un soggetto sia stato trafficato. In particolare, la sottoposizione a procedimento penale è suscettibile di minare il recupero fisico, psicologico e sociale della vittima, favorendo effetti di vittimizzazione secondaria e peggiorando la loro condizione di vulnerabilità¹²⁰.

A tal riguardo, la Corte, premesso che l'identificazione precoce delle vittime di tratta da parte di un'autorità competente, sulla base dei criteri individuati nel Protocollo di Palermo e nella Convenzione, sia di fondamentale importanza, qualsiasi decisione di perseguire i reati deve essere adottata per quanto possibile dopo aver effettuato tale valutazione¹²¹. E poi, sebbene il pubblico ministero possa discostarsi dalle conclusioni formulate nel corso di tale valutazione, egli dovrebbe comunque addurre motivi chiari, compatibili con la definizione di tratta contenuta nei suddetti strumenti internazionali, per potersene discostare¹²².

Ad esempio, nella già citata causa *Rantsev c. Cipro e Russia*, varie inadempienze della polizia e, segnatamente, il mancato svolgimento di ulteriori indagini per appurare se la Sig.ra Rantsev fosse stata oggetto di tratta, la decisione di affidarla alla custodia altrui (M.A.) e l'inosservanza di diverse disposizioni del diritto interno, hanno indotto la Corte a concludere che le autorità cipriote non avessero adottato misure finalizzate a proteggere la ricorrente dalla tratta¹²³.

Nella causa *V.F. c. Francia*¹²⁴, invece, la Corte, pur consapevole delle dimensioni del fenomeno della tratta delle donne nigeriane in Francia e delle difficoltà che esse incontrassero a presentarsi alle autorità al fine di ottenere protezione, ha rilevato, alla luce delle circostanze, che la ricorrente non aveva tentato di rivolgersi alle autorità per denunciare la situazione in cui si trovava. La Corte ha, pertanto, concluso che le prove presentate dalla ricorrente non fossero sufficienti a dimostrare che, allorquando è stata espulsa, le autorità di polizia sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che la ricorrente era stata vittima di una rete di trafficanti di esseri umani.

E ancora, nella causa *Chowdury e altri c. Grecia*, la Corte ha ritenuto che la Grecia non avesse osservato i suoi obblighi positivi in quanto le autorità, che erano a conoscenza, tramite rapporti ufficiali e media, della situazione in cui si trovavano i lavoratori immigrati ben prima della sparatoria nella quale erano stati coinvolti, non avevano adottato misure adeguate per impedire la tratta e proteggere i ricorrenti¹²⁵.

Degna di nota è, inoltre, la causa *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*¹²⁶, nella quale la Corte per la prima volta ha riconosciuto che la sottoposizione a procedimento penale di

¹²⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo *V.C.L. e A.N.*, cit., parr. 158-159 e decisione del 23 novembre 2021, *G.S. c. Regno Unito*, ricorso n. 7604/19, par. 22.

¹²¹ Corte europea dei diritti dell'uomo *V.C.L. e A.N.*, cit., parr. 160-161.

¹²² Corte europea dei diritti dell'uomo *V.C.L. e A.N.*, cit., par. 162.

¹²³ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Rantsev*, cit., par. 298.

¹²⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione del 29 novembre 2011, *V.F. c. Francia*, ricorso n. 7196/10.

¹²⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Chowdury e altri*, cit., parr. 111-115.

¹²⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *V.C.L. e A.N.*, cit., D. DEMETRIOU, 'Tied Visas' and Inadequate Labour Protections: A formula for abuse and exploitation of migrant domestic workers in the United Kingdom', in *Anti-Trafficking Review*, maggio 2015, pp. 69-88.

(potenziali) vittime di tratta per reati connessi alla loro condizione di sfruttamento, in certe circostanze, può comportare la violazione dell'art. 4 CEDU da parte dello Stato procedente¹²⁷. Nel caso di specie, la Corte ha concluso che il Regno Unito non aveva adempiuto al suo dovere di adottare misure operative per proteggere i ricorrenti, ovvero dei minori vietnamiti che lavoravano in fabbriche di cannabis nel Regno Unito. Questi ultimi erano stati condotti in Inghilterra, impiegati da alcuni connazionali nella coltivazione di cannabis e successivamente arrestati, processati e condannati dalle autorità inglesi per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti; malgrado le circostanze indicassero che i ricorrenti fossero vittime di tratta, essi erano stati accusati di un reato senza una preliminare valutazione da parte dell'autorità competente della loro qualità di vittime. La Corte ha così osservato che, sebbene tale autorità avesse in seguito riconosciuto la qualità dei ricorrenti di vittime di tratta, tale valutazione era stata ignorata sia dalla Procura che dalla Corte di appello che avevano ritenuto giustificata la decisione iniziale di procedere penalmente senza motivare adeguatamente la propria decisione¹²⁸. Nel valutare il caso di specie¹²⁹, i giudici di Strasburgo hanno menzionato le previsioni di cui agli artt. 26 della Convenzione di Varsavia e dell'art. 8 della direttiva 2011/36/UE (oggi aggiornata dalla direttiva UE 2024/1712), i quali – proprio al fine di assicurare una tutela reale ed effettiva alle vittime di tratta – raccomandano l'adozione da parte degli Stati di apposite clausole di non punibilità idonee a impedire che queste possano subire condanne penali per reati commessi quale diretta conseguenza della propria condizione di sfruttamento (c.d. *non-punishment clause*)¹³⁰.

La pronuncia *de qua* si allinea, quindi, al quadro internazionale, che già indica l'opportunità di non incriminare le vittime di tratta per eventuali atti illeciti commessi in connessione o come conseguenza della loro condizione (dall'utilizzo di documenti falsi per eludere le norme sull'immigrazione alla commissione di reati legati allo sfruttamento sessuale o lavorativo come il traffico di droga, i reati contro il patrimonio, il traffico di migranti, il riciclaggio di capitali e le truffe online), rafforzando altresì l'emersione del

¹²⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito: un'importante affermazione in merito alla non punibilità delle vittime di tratta*, in *Eurojus*, 1 marzo 2021.

¹²⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, cit., parr. 172-173 e 181-182.

¹²⁹ La Corte, inoltre, ha accertato una violazione anche delle garanzie procedurali di cui all'art. 6 CEDU, poiché la mancata identificazione dei minori come vittime di tratta nel corso del procedimento penale aveva arrecato un *vulnus* al loro diritto a un processo equo, traducendosi in un'inadeguatezza delle indagini. Oltretutto, benché gli imputati fossero stati assistiti da difensori, questi li avevano indotti a dichiararsi colpevoli dei fatti addebitati, in un contesto nel quale gli stessi erano incapaci di riconoscere e far valere i propri diritti.

¹³⁰ Come stabilito dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta delle persone, in particolare donne e minori, il principio di non punibilità è riconosciuto come principio generale del diritto internazionale (A/HRC/47/34). Il principio è sancito in diversi documenti internazionali, tra cui nel principio 7 e nella linea guida 4(5) delle Linee guida e raccomandazioni su diritti umani e tratta di esseri umani. Inoltre, il principio è stato affermato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dal Gruppo di lavoro sulla tratta di persone istituito per facilitare l'attuazione del Protocollo di Palermo. Così anche Articolo 4(2) del Protocollo 29 dell'OIL alla Convenzione sul lavoro forzato e, sul versante asiatico, l'art. 14, co. 7, Convenzione ASEAN.

principio di non incriminazione a livello internazionale a fronte di una criminalità forzata¹³¹.

Per contro, nella causa *G.S. c. Regno Unito*, la Corte di appello, nel negare alla ricorrente, vittima adulta di tratta, l'autorizzazione a impugnare la sua condanna per reati connessi a sostanze stupefacenti, aveva considerato che il grado di costrizione a commettere il reato in questione non era stato tale da estinguere la sua responsabilità. La Corte europea ha, pertanto, ritenuto che le modalità di valutazione della Corte di appello fossero compatibili con l'art. 26 della Convenzione sulla lotta contro la tratta e con l'art. 8 della direttiva anti-tratta e che il diniego di autorizzazione all'impugnazione non potesse essere interpretato come se lo Stato avesse omesso di adottare, ai sensi dell'art. 4, misure operative per proteggere la ricorrente in quanto vittima di tratta¹³².

Nella tratta *on line*, poi, le difficoltà relative al perseguimento penale risultano legate soprattutto all'ottenimento di prove da altri paesi. Al riguardo è senza dubbio fondamentale una formazione adeguata dei pubblici ministeri per garantire la gestione dei casi con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, così come la corretta raccolta e l'utilizzo delle prove elettroniche, nonché per acquisire familiarità con le procedure di richiesta di dati elettronici a società private o ad altri paesi. In particolare, la protezione dei dati potrebbe ostacolare la raccolta, la conservazione e il trattamento delle informazioni ottenute con tecniche di indagine tecnologica; inoltre, un'ulteriore sfida è rappresentata dalla presentazione, di fronte a un giudice, di prove tecniche nei casi che coinvolgono le TIC, poiché queste potrebbero risultare complesse e richiedere la presentazione da parte di un esperto.

6. L'obbligo procedurale di indagare

L'art. 4 della Convenzione sancisce, infine, l'obbligo procedurale di svolgere indagini qualora sussista un sospetto credibile della violazione di tale articolo, con riferimento alla tratta di esseri umani¹³³, così come alla servitù domestica¹³⁴, o alla prostituzione forzata¹³⁵, in conformità, altresì, ai principi convergenti di cui agli artt. 2 e 3 della Convenzione¹³⁶.

Tale obbligo è analogo a prescindere dal fatto che siano coinvolti agenti dello Stato o privati cittadini. Esso non dipende da una denuncia della vittima o di un prossimo congiunto, ma le autorità devono procedere d'ufficio quando sono informate della questione.

¹³¹ Così, A. DI PASCALE, *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito: un'importante affermazione in merito alla non punibilità delle vittime di tratta*, cit.

¹³² Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione *G.S.*, cit., par. 24.

¹³³ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Rantsev*, cit., par. 288.

¹³⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *C.N.*, cit.

¹³⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza *S.M.*, cit., par. 307.

¹³⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza *S.M.*, cit., parr. 309-311.

Affinché un'indagine sia efficace, essa deve essere indipendente dalle persone coinvolte nei fatti e deve poter condurre all'individuazione e alla punizione dei responsabili.

Si tratta di un obbligo di mezzi, non già di risultato; nondimeno le autorità devono adottare qualunque misura ragionevole per raccogliere prove e chiarire le circostanze del caso. In particolare, le conclusioni dell'indagine devono essere fondate su un'analisi approfondita, obiettiva e imparziale di tutti gli elementi pertinenti.

Inoltre, è implicito il requisito della tempestività e della ragionevole celerità e, stante la possibilità di sottrarre la persona alla situazione pregiudizievole, l'indagine deve essere intrapresa con la massima sollecitudine.

La vittima o il prossimo congiunto devono poi partecipare alla procedura nella misura necessaria a salvaguardare i propri legittimi interessi.

Tuttavia, valga evidenziare che ai sensi dell'art. 4, eventuali vizi nel procedimento in questione e nel processo decisionale assumono rilevanza solo se danno luogo a lacune importanti: la Corte, infatti, non si occupa di asseriti errori o di isolate omissioni ma soltanto di carenze significative del procedimento e del relativo processo decisionale, in grado di compromettere la capacità dell'indagine di accertare le circostanze del caso o le responsabilità¹³⁷.

Nel particolare contesto della tratta di esseri umani, oltre all'obbligo di condurre indagini interne sui fatti che avvengono nei propri territori, gli Stati membri sono anche tenuti, nei casi di tratta transfrontaliera, a cooperare efficacemente con le autorità competenti degli altri Stati rispetto a indagini relative a fatti avvenuti al di fuori dei loro territori¹³⁸.

Ad esempio, nella causa *Rantsev c. Cipro e Russia* la Corte ha concluso che le autorità russe non avevano indagato sulla possibilità che singoli agenti o reti operanti in Russia fossero coinvolti nella tratta della ricorrente verso Cipro¹³⁹. Invece, nella causa *M. e altri c. Italia e Bulgaria*, la Corte ha ritenuto non sussistere una tratta di esseri umani, situazione che altrimenti avrebbe comportato la responsabilità dello Stato bulgaro, qualora la tratta avesse avuto inizio nel territorio di tale Stato¹⁴⁰, ma al contrario ha riscontrato che le autorità bulgare avevano prestato assistenza ai ricorrenti e mantenuto costanti contatti con le autorità italiane con le quali collaboravano¹⁴¹.

Nella causa *J. e altre c. Austria*, nella quale le ricorrenti hanno lamentato la decisione del pubblico ministero di non svolgere indagini su asseriti reati di tratta commessi all'estero da non cittadini, la Corte ha affermato che l'art. 4 della Convenzione, sotto il profilo procedurale, non esige che gli Stati prevedano una competenza universale in ordine ai reati di tratta commessi all'estero. A tal proposito, ha rilevato che il Protocollo di

¹³⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza *S.M.*, par. 312-320; sentenza *Rantsev*, cit., par. 288.

¹³⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Rantsev*, cit., par. 289 e sentenza *Zoletic e altri*, cit., par. 191.

¹³⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Rantsev*, cit., par. 308.

¹⁴⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *M. e altri*, cit., par. 169.

¹⁴¹ *Ibidem*, par. 169.

Palermo tace sulla questione della competenza, e che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta impone agli Stati-parte unicamente di prevedere la competenza per i reati di tratta commessi nel proprio territorio, o da un loro cittadino, o nei confronti di un loro cittadino¹⁴².

E ancora, nella causa *Chowdury e altri c. Grecia*, la Corte ha ritenuto che la Grecia non avesse osservato i suoi obblighi procedurali, in particolare perché il pubblico ministero aveva rifiutato di procedere in relazione ai ventuno ricorrenti in quanto essi avevano presentato ricorso tardivamente, e non aveva tenuto conto delle più ampie questioni della tratta e del lavoro forzato che essi lamentavano¹⁴³. La Corte ha inoltre concluso che i giudici nazionali avevano valutato la situazione dei ricorrenti in modo molto limitato, analizzandola dal punto di vista della servitù, con la conseguenza che nessun imputato era stato condannato per il reato di tratta, applicando le pene appropriate¹⁴⁴.

Nella causa *S.M. c. Croazia* (GC), invece, secondo la Corte, nonostante la doglianza della ricorrente, reclutata tramite Facebook, fosse corroborata da prove probabili relative all'essere stata vittima di tratta e/o della prostituzione forzata ad opera di un ex agente di polizia, tuttavia la risposta procedurale aveva risentito di vizi importanti (non erano state esplorate ovvie piste investigative che avrebbero potuto chiarire la vera natura del rapporto tra le due parti; era stato fatto eccessivo affidamento sulla testimonianza della ricorrente senza tener conto del possibile impatto del trauma psicologico sulla sua capacità di riferire in maniera coerente e chiara le circostanze del suo sfruttamento)¹⁴⁵.

E ancora, nella causa *B.B. c. Slovacchia*¹⁴⁶, nella quale la ricorrente era stata condotta dalla Slovacchia al Regno Unito per farla prostituire da una persona che, malgrado le circostanze indicassero la sussistenza della tratta, era stata successivamente condannata soltanto per sfruttamento della prostituzione, la Corte ha sottolineato che le autorità non avevano adottato tutte le misure ragionevoli per raccogliere prove e chiarire le circostanze del caso, dimostrando in particolare di non comprendere i modi sottili che possono far cadere una persona sotto il controllo di un'altra.

In un'altra causa *Zoletic* concernente un'asserita tratta transfrontaliera di esseri umani e il lavoro forzato di lavoratori migranti, la Corte ha ritenuto sostenibili le doglianze dei ricorrenti, dato che la documentazione agli atti, in particolare un rapporto predisposto da ONG specializzate, confermava ampiamente la versione dei fatti dei ricorrenti¹⁴⁷, così come le informazioni di cui le autorità disponevano per altre vie, come i rapporti sui paesi della ECRI (Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza) e del GRETA.

¹⁴² Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 17 gennaio 2017, *J. e altre c. Austria*, ricorso n. 58216/12, par. 114.

¹⁴³ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *J. e altre*, cit., parr. 117-121.

¹⁴⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *J. e altre*, cit., parr. 123-127.

¹⁴⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 10 ottobre 2024, *T.V. c. Spagna*, ricorso n. 22512/21, nella quale la Corte ha riscontrato carenze importanti nella risposta procedurale interna a una denuncia penale sostenibile di tratta di esseri umani e prostituzione forzata corroborata da prove probabili.

¹⁴⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 24 ottobre 2024, *B.B. c. Slovacchia*, ricorso n. 48587/21, par. 99.

¹⁴⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Zoletic e altri*, cit., parr. 161-164.

Tuttavia, nel caso di specie non era stata svolta alcuna indagine del genere¹⁴⁸, nonostante fosse necessaria un'effettiva indagine penale d'ufficio¹⁴⁹.

Infine, nella causa *T.I. e altri c. Grecia*¹⁵⁰, oltre all'effettività del procedimento relativo all'asserito sfruttamento dei ricorrenti, la Corte ha esaminato l'effettività del procedimento relativo al rilascio di visti ai ricorrenti. Tenendo conto, in particolare, delle informazioni disponibili all'epoca dei fatti sul fenomeno della tratta di esseri umani in Russia e in Grecia, e in considerazione della gravità delle accuse formulate dai ricorrenti e del fatto che essi avevano accusato dei pubblici ufficiali di partecipazione a reti di trafficanti di esseri umani, la Corte ha ritenuto che le competenti autorità non avessero trattato la causa con il necessario livello di diligenza, in particolare in considerazione dell'eccessiva durata delle indagini, che aveva comportato la prescrizione dei procedimenti penali (reati di falsità/uso di documenti falsi).

Le indagini diventano poi particolarmente complesse nel caso dell'*e-trafficking*.

Anzitutto gli Stati-parte incontrano un limite nella crittografia dei dati, ovvero nel processo di trasformazione di dati leggibili in un testo cifrato illeggibile in assenza della chiave per sbloccarne il contenuto. I protocolli di crittografia dei dati inclusi nelle app e nei servizi online più diffusi sono generalmente complessi il che incide sulla possibilità di monitorare le comunicazioni. Peraltro, gli strumenti per decrittografare determinati tipi di dispositivi richiedono ingenti investimenti sia nella formazione che nello sviluppo di software, come pure le attrezzature tecniche, di software e hardware specializzati, i quali esigono aggiornamenti costanti e costosi accordi di licenza per stare al passo con la velocità del cambiamento tecnologico.

Quanto alla formazione, è oltremodo necessario investire nelle competenze tecniche tra le forze dell'ordine, nella conoscenza della tecnologia e del suo funzionamento, delle nuove tendenze, app e servizi, nonché in merito allo sviluppo di nuovi protocolli di sicurezza e metodi di crittografia in un mercato tecnologico caratterizzato da rapidi cambiamenti.

Tra le misure idonee ad affrontare il problema valga, altresì, menzionare la creazione di unità/centri per la lotta alla criminalità informatica, incaricati di lavorare sulle tecnologie di decrittazione. Inoltre, sarebbe utile mettere in comune le risorse a livello sovranazionale per lo sviluppo di prodotti tecnologici, come software di decrittazione e *web crawler*¹⁵¹.

Segue il problema dell'elevato volume di dati generato da comunicazioni elettroniche, piattaforme online, social media che richiede la capacità degli investigatori di estrarli e analizzarli attentamente, operazione questa che a sua volta impone software specializzati e una formazione specifica su come sistematizzare e ricercare all'interno di ingenti quantità

¹⁴⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Zoletic e altri*, cit., par. 208.

¹⁴⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Zoletic e altri*, cit., par. 200.

¹⁵⁰ Vedi, anche, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *T.I. e altri*, cit., oltre all'effettività del procedimento relativo all'asserito sfruttamento dei ricorrenti, la Corte ha esaminato l'effettività del procedimento relativo al rilascio di visti ai ricorrenti.

¹⁵¹ Un *web crawler* (chiamato anche *spider* o *bot*) è un programma software automatizzato che naviga in modo sistematico nella rete per analizzare, copiare e indicizzare i contenuti dei siti web. I motori di ricerca come Google (*Googlebot*) o Bing (*Bingbot*) li usano per aggiornare costantemente i loro database.

di prove. Da qui l'esigenza di fornire una formazione adeguata sull'acquisizione e la gestione delle prove elettroniche al maggior numero possibile di agenti interessati.

Nei casi più complessi, poi, potrebbe essere necessario costituire squadre con competenze multidisciplinari, ad esempio riunendo investigatori, specialisti finanziari e in crimini informatici o condurre attività di infiltrazione informatica nelle reti criminali utilizzando tecniche sotto copertura e portando avanti indagini in incognito.

Nella direzione di garantire una tutela effettiva, ulteriori sfide includono anche problematiche relative al settore privato, derivanti dagli obblighi di conservazione dei dati inadeguati imposti ai fornitori di servizi Internet e dall'applicazione delle leggi sulla privacy e sulla protezione dei dati (es. GDPR)¹⁵².

7. Conclusioni a proposito della vittima di tratta al centro della sicurezza alla stregua degli standard CEDU

Al termine di tale disamina emerge con chiarezza l'impossibilità di contrastare efficacemente il fenomeno della tratta senza la complementare tutela dei diritti umani delle vittime trafficate, quali soggetti vulnerabili "poco visibili".

Con riferimento alla tratta in generale e all'*e-trafficking* in particolare, la giurisprudenza della Corte europea contribuisce a definire i principi fondamentali della protezione delle vittime e a garantire il rispetto dei diritti umani in tale ambito.

La Corte, come visto, affronta il fenomeno della tratta anzitutto come una questione di garanzia dei diritti umani, promuovendo un approccio olistico che impone agli Stati-parte obblighi positivi, fondati sul trionfo "prevenire, indagare e punire le violazioni", nonché una formazione multidisciplinare integrata per polizia, magistratura, servizi sociali.

A tal uopo la possibilità per la Corte europea di conoscere ricorsi individuali correlati a casi di tratta costituisce un rilevante "strumento di controllo" degli impegni internazionali assunti dagli Stati e, inoltre, una maggiore tutela delle vittime, anche sul piano giudiziale contribuisce a favorire l'emersione e la prevenzione dei fenomeni di tratta.

In ogni caso, valga evidenziare che l'applicazione delle norme internazionali sulla tutela dei diritti umani determina un innalzamento della tutela offerta alle vittime della tratta, integrando le garanzie all'uopo previste dal Protocollo di Palermo così come dagli altri strumenti internazionali specifici sulla tratta, a prescindere dalla circostanza che gli Stati-parte li abbiano o meno ratificati e abbiano adottato le misure da essi puntualmente previste.

L'integrazione degli standard CEDU nell'ordinamento nazionale pone, dunque, la vittima al centro del sistema di sicurezza, mutando la prospettiva che, da una mera repressione del reato, assurge a una protezione attiva e sostanziale della persona.

¹⁵² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in GU L 119 del 4.5.2016, pp. 1-88.

Come noto, l'art. 1 CEDU prevede l'obbligo dello Stato di garantire i diritti sanciti nella Convenzione attraverso le fonti normative nazionali, così come quello di assicurare l'azionabilità degli stessi direttamente da parte del singolo dinanzi alle autorità nazionali, sia amministrative che giurisdizionali.

Quest'ultime rappresentano la prima istanza di tutela apprestata nel sistema di protezione del Consiglio d'Europa, come emerge espressamente dall'art. 13 della Convenzione, secondo il quale ogni persona i cui diritti o libertà riconosciuti nella CEDU siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

A tal proposito il criterio di sussidiarietà sul quale si fonda il sistema di protezione del Consiglio d'Europa conferisce, dunque, al giudice nazionale il ruolo di primo garante della sua applicazione, di giudice del "diritto convenzionale", di custode dei diritti umani sanciti nella Convenzione a condizione, pur sempre, che i rimedi nazionali previsti siano accessibili, efficaci e sufficienti.

Anche l'Unione europea, nella sua dimensione esterna, esporta questi standard attraverso accordi di cooperazione e aiuti alla sicurezza interna, motivo per cui il contrasto alla tratta e alla criminalità organizzata diventa un veicolo per promuovere i diritti umani nei paesi terzi.

L'*e-trafficking* e le molteplici violazioni dei diritti umani che ne derivano, richiedono poi lo sviluppo di una strategia di difesa che identifichi, anzitutto, le lacune nella legislazione e che si integri in tutti i settori di intervento – dal fornire, ad esempio, documentazione ai minori non accompagnati al fine di limitare la loro vulnerabilità, all'aumento del monitoraggio del lavoro stagionale nell'agricoltura o in altri settori produttivi – fino a promuovere politiche che ritengano responsabili i siti web per la pubblicazione dei loro contenuti online.

Il valore aggiunto della giurisprudenza esaminata in relazione all'art. 4 CEDU, così come la stessa Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, consiste, dunque, e *in primis*, nell'asserire che il *trafficking* costituisce una violazione dei diritti umani e un oltraggio alla dignità e all'integrità delle persone, e che in tal senso è necessario intensificare la protezione nei confronti di tutte le sue vittime. In tale direzione, valga menzionare, ad esempio, l'art. 13 della citata Convenzione, ovvero il periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni concesso non appena vi siano ragionevoli motivi di credere che una persona sia vittima di tratta e durante il quale non è possibile eseguire ordini di espulsione¹⁵³. L'obiettivo è consentire alle vittime di ritrovare un minimo di stabilità psicologica, di sfuggire all'influenza dei trafficanti e prendere una decisione consapevole rispetto alla volontà di collaborare con le autorità competenti nelle indagini e nel perseguimento dei trafficanti, il che ne fa uno strumento assolutamente efficace per proteggere i diritti fondamentali.

¹⁵³ Vedi, anche, GRETA, GUIDANCE NOTE on the recovery and reflection period (Article 13 of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings), September 2024.

Si consideri, tra l'altro, che le vittime di tratta sono soggette a violazioni multiple dei loro diritti che includono, non solo il diritto a non essere sottoposte a schiavitù, servitù, lavoro forzato o vincolato ex art. 4 CEDU, ma altresì il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza, a non essere esposte a tortura e/o trattamenti crudeli, disumani e degradanti.

E poi come non evidenziare la “circularità” nel ruolo della vittima di tratta emersa nella giurisprudenza europea, ovvero la complessa dinamica in cui le persone sfruttate passano, ciclicamente e contro la propria volontà, da vittime a presunti autori di reato, come spaccio, sfruttamento di altri connazionali, furti.

Ormai lo sfruttamento di esseri umani in attività illecite è un fenomeno in significativa crescita nel contesto globale ed europeo, per di più aggravato dall'uso delle nuove tecnologie.

Ne discende, in definitiva, come la sicurezza nel contesto internazionale, europeo e nazionale, non sia intesa solo come una questione di ordine pubblico, bensì di rispetto dei diritti fondamentali e che l'integrazione degli standard CEDU negli ordinamenti nazionali richieda un non facile bilanciamento tra efficacia repressiva, tutela dei diritti fondamentali della vittima e adattamento alle nuove forme di criminalità digitale che rendono il fenomeno sempre più invisibile e difficile da contrastare.

ABSTRACT: Il presente contributo intende delineare la nozione di “vittima di tratta” nel sistema di protezione dei diritti umani del Consiglio d'Europa, attraverso un'analisi critica della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, per poi soffermarsi sull'*e-trafficking* e sulle criticità emergenti nell'azione di contrasto alla tratta nel più ampio contesto europeo, evidenziando, infine, come l'integrazione degli standard CEDU negli ordinamenti nazionali pone la vittima al centro del sistema di sicurezza, piuttosto che la repressione del reato in sé.

KEYWORDS: tratta esseri umani – articolo 4 Convenzione europea – vittima di tratta – *e-trafficking* – standard CEDU.

TRAFFICKING VICTIMS AT THE CENTER OF EUROPEAN SECURITY BETWEEN ECHR STANDARDS AND NEW CHALLENGES IN THE DIGITAL AGE

ABSTRACT: This paper aims to outline the notion of “victim of trafficking” in the Council of Europe's human rights protection system, through a critical analysis of the Strasbourg Court's case law. It then focuses on *e-trafficking* and the emerging critical issues in combating trafficking in the broader European context. Finally, it highlights that the integration of ECHR standards into national legal systems places the victim at the center of the security system, rather than the repression of the crime itself.

KEYWORDS: Human Trafficking – Article 4 European Convention – Victim of Human Trafficking – Online and Technology-facilitated Trafficking in Human Beings – ECHR standards.